Sono **tempi convulsi**, dove molti fanno tutto tipo di contorsioni e raccontano tante favole che gli permettano di seguire un cammino fittizio dove pretendono, come se potessero, ingannare allo stesso Dio con le loro bufale emotive anti-legalistiche, anti diritto, quindi **NON AGGIUSTATE a nessuna NORMA di Giurisprudenza lasciata dal legislatore (Dio e il suo Vicario) che deve reggere le vite di tutti i cattolici durante tutto il tempo e in tutto il mondo.**

In questa sorte di NEO PAGANESIMO PROTESTANTESIMO ANGLICANO, vengono utilizzati tutto tipo di argomenti, falsi argomenti e facili da smontare da coloro che si mettono allo studio e a leggere la Dottrina, il Magistero, la Tradizione e le Atte Legali Disciplinari che hanno percorso TUTTA LA VITA DELLA CHIESA dalla sua fondazione fino all'anno 1958 e che **CI OBBLIGA DA ALLORA A TUTTO IL MONDO CATTOLICO , nolente o volente, ad accettare LA VERITÁ E LA LEGGE della Santa Madre Chiesa Cattolica.**

Con lo squarcio del Tronco, cioè della vera Chiesa Cattolica, Apostólica e Romana dall'anno 1958 ad oggi, coloro che si sono alzati dicendo: IO SONO LA VERA CONTINUAZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA, si contano oggi per decine, anzi centinaia di “Casupole” come giá avverti Sant'Ippolito di Roma (il teologo piú importante del secolo III): “ Come anche si annunció a Daniele: “Egli stipulerá pure un patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana fará cessare il sacrificio e l'oblazione...”. Sant'Ippolito: " Le Chiese si lamentano con un gran lamento, perché non si offrirá piú oblazione, né incenso, né adorazione accettabile per Dio. Gli edifici sacri delle chiese saranno come case (abbandonate o casupole); e il prezioso corpo e il sangue di Cristo non si manifesteranno in questi giorni; la liturgia si estinguerá; cessará il canto dei salmi; la lettura della Sacra Scrittura giá non si ascolterá piú. Ma cadranno sopra gli uomini le tenebre, e lutto su lutto, e guai su guai (tributus Liber de Consum.Mundi,§ 34).
Cosí anche assistiamo alla proliferazione di " casupole, garage, stanze di Hotel o di case di famiglia” da dove dicendosi ognuno di sé stesso CATTOLICO E VERO, dicono degli altri che sono ANATEMI (come dimostreremo piú avanti), ugualmente che le casupole delle sette protestanti, luterane e di ogni sorte di neo-auto-proclamati PASTORI, PRIORI, e INDIPENDENTI.
Con profonda tristezza anche assistiamo a gli squarci che produce in ognuna di queste sette di garage, casupole che si separarono dal TRONCO – RADICE Pietro, S.S.Pius XII, i brutti comportamenti , denunce infondate su ció che con dispetto loro chiamano "HOME ALONER" o "RIMANI A PREGARE IN CASA", arrivando nella loro disperazione a rivelare il prodotto scaturito da “CONVERSAZIONI PRIVATE”. La Chiesa da sempre dovette combattere con queste idee di innovatori che cercavano soltanto la distruzione del Papato, per ricordare questi tristi eventi citiamo a:

PER D. Fr. RAFAEL DE VELEZ, Vescovo di Ceuta (dall'anno 1817)

Ordine dei Cappuccini I

Arcivescovo metropolitano di Burgos (dall'anno 1824)

Arcivescovo metropolitano di Santiago de Compostela
(dall'anno 1824) nella sua Opera:
Apologia dell'altare e del trono

Volume Primo
Madrid : stampa di Cano anno 1818 . Página 459

“I canoni dei primi secoli stabiliti nei concili generali, o ammessi dopo per tutte le altre chiese che fissano l'elezione dei vescovi e la loro confermazione, furono successivamente muovendosi per leggi posteriori degli stessi concili generali e per i romani pontefici. Questi potevano farlo: Qualcuno potrà avere la facoltà di reclamare o impedirlo ?

La Chiesa ha avuto sempre la facoltá di regolare la disciplina, peró sotto questi principi, che l'autoritá che fa la legge è la sola che la puó dirimere ; che un concilio provinciale o nazionale non puó riformare le disposizioni di uno Ecuménico; e che i vescovi non sono arbitri per rimuovere i decreti del romano pontefice. Per questo ordine la testa suprema della Chiesa è la sola sovrana nella Chiesa di Gesú Cristo. E CONTINUA dicendo: " Vuole il Giansenismo che si restituisca l'antica disciplina. Non é questo aggredire la stessa Disciplina ?. Sollecitano, clamano, piangono per i primi secoli: pubblicano che si è oscurata la fede e si è spostata la disciplina, come prima dissero i Donatisti, e loro vogliono restituirla al primo vigore.... deprimendo alla Chiesa, opponendosi al Vicario di Gesú Cristo, negando la sua autoritá, eludendo le sue decisioni, e ancora quelle dei concili generali.”
E continua dicendo: “....Questo é stravolgere tutto l'ordine; supporre che le porte dell'inferno sono prevalse contro la Chiesa; ridurre a tutti i fedeli a una perpetua anarchia, e cimentare nella religione i principi rivoluzionari che la filosofia ha introdotto in Europa, nel governo dei popoli per la “politica moderna”. Questo è il sistema dei nostri giorni! Tutti i popoli si sono agitati; una devastazione generale è scaturita da queste riforme, e il fatto piú doloroso è che il Giansenismo ha introdotto questi malori nella Chiesa di Gesú Cristo."

Fine citazione.

Assistiamo anche alla mancanza di SERIETÁ nel maneggio di ARGOMENTI, arrivando molte volte perfino a sostenere l'insostenibile come il fatto di ACCUSARE L'ALTRO di procedere con FALSE INTENZIONI, diffamando e ingiuriando fino al punto di mettere da questa sponda del fiume alla “Invidia” come fonte degli argomenti che esponiamo per affrontare le loro fraudolente “confutazioni” e argomentazioni. É bene ricordare la storia del nostro passato come Chiesa e le sue battaglie contro scismatici e innovatori come GIANSENISTI e DONATISTI e chi esce da questa crudele battaglia per vincere e appunto vincere. Queste posizioni d'oggi dei Monsignori dei Garage e dei Sacerdoti indipendenti ci riportano alla memoria a quelli che si accenna nel Dizionario delle Eresie, Errori e scisma, Volume III, con licenza dell'Ordinario, Madrid, 1850.

Stampa di José Félix Palacios, editore. E anche come quelli, questi di oggi faranno la stessa fine. Paradossalmente, quando uno legge le citazioni fino alla fine o fino all'ultima conclusione, di solito si SCOPRE LA VERITÁ, cosí in questa piccola storia, alla fine, la SOLUZIONE FU QUELLA SOSTENUTA OGGI DAI NOSTRI FRATELLI CHIAMATI "HOME ALONER" e dalla PRESENTE citata “...E considerando come vacante il seggio di Cartagine essi procedevano a nuova elezione e ordinarono a Maggiorino che apparteneva alla servitú di Lucilla: piú tardi scrissero lettere a tutti i punti di Africa per allontanare i fedeli dalla comunione di Ceciliano; peró gli si diede poca importanza a queste misure e si credette sufficientemente giustificato essendo unito in comunione con la maggior parte dei vescovi e principalmente con la Chiesa di Roma, centro dell'unitá cattolica."

Dimostrazione chiarissima di fronte a quelli che considerati “scismatici, eretici o apostati” seduti sui seggi dei Vescovi o qualsiasi altro prelato, la chiesa gli ritira il potere e dichiarando vacante la sede convoca nuova elezione. E in piú impedisce la comunione con coloro che hanno incorso a tali delitti. Cosí deve attuare quando vede l'eresia seduta nel Primo Seggio, dichiarando USURPATORE all'eretico, e convocando a nuova ELEZIONE allo scopo di supplire la Vacanza del Trono di Pietro, e non ovviare, né introdurre ogni tipo di argomenti impedendo la normale Vita della Chiesa. Invece di ció, e come dimostreremo piú avanti, coloro che si alzano contro il Papato e nel loro delirio finiscono andando gli uni contro gli altri.

QUI LA STORIA DI UN'ALTRO SCISMA

DONATISTI. Durante la sanguinosa persecuzione di Diocleziano alcuni vescovi di Africa consegneranno a i pagani le divine scritture: coloro che avevano commesso tale fragilitá che si osservó come una sorte di apostasia, furono chiamati traditori. Fu sospettoso di questo crimine il vescovo di Cartagine Mensurio , Donato che lo era delle Case Nere, senza sapere della veritá del fatto si separó immediatamente dalla comunione di Mensurio. Al principio fece scarsa sensazione questo scisma particolare; però si aggiunsero altre molte cause per dare importanza e una estensione e sfortunata pubblicitá. Dopo la morte di Mensurio nell'anno 311, Ceciliano, diacono di Cartagine, fu eletto per occupare quel seggio per votazione unanime del popolo, e lo ordinó Felix, vescovo di Aptonga o Abtughi, in presenza e con il consenso degli altri della provincia. Invidiosi di questa preferenza, due presbiteri che aspiravano allo stesso seggio, non vollero riconoscere il prelato, e cercarono di fare annullare l'elezione. A questi si aderì Lucilla, donna ricca e influente, per vendicarsi di Ceciliano, che non essendo altro che diacono, l'aveva offesa molto per non averle censurato certa pratica superstiziosa. Per ultimo entrarono in questa coalizione anche alcuni anziani della stessa cittá, perché li obbligó Ceciliano a restituire dei vasi della sua chiesa che Mensurio gli aveva affidato quando uscí per andare a Roma per ordine di Maxentius e con i quali aveva creduto di arricchirsi persuaso dal fatto che nessuno aveva notizia del deposito. Tutti questi nemici di Ceciliano pieni di diverse passioni, non risparmiarono nessun mezzo per raggiungere i loro obiettivi. Contraddicevano la sua elezione perché si era fatta in assenza dei vescovi di Numidia, concorso dei quali si supponeva necessaria senza nessuna precisa ragione: anche disputavano la legittimitá della consacrazione con il pretesto che l'aveva effettuata un vescovo traditore, perché accusavano in falso a Felix di Aptonga o Abtughi di avere consegnato i libri sacri con i vasi della sua chiesa, e secondo la dottrina dei rebaptizanti che ancora si conserva in alcune chiese di Africa, questa apostasia era sufficiente per annullare e invalidare le consacrazioni conferite per mani cosí colpevoli. Accusarono infine al nuovo vescovo di commettere crimini che dovevano farlo indegno del vescovato, tra l'altro di avere evitato, essendo diacono, di portare il sostegno a i martiri imprigionati. Portando avanti questi mezzi e non dubitando del successo, si presentarono a Secondo, vescovo di Tigisi e Primate, il quale rencoroso di non essere stato chiamato per la consacrazione, corse a Cartagine insieme a i settanta vescovi della provincia che stavano anche loro rancorosi per non essere stati inclusi per effettuare l'elezione. Dotati generosamente questi prelati da Lucilla e colmati di doni, subito si dichiararono in contro di Ceciliano, citando per farlo comparire alla loro presenza; ma i fedeli si riunirono con lui in chiesa e non diedero permesso per farlo uscire ed esporsi in una casa privata, alla mercé dei suoi nemici. Quindi si limitó a rispondergli domandando a costoro se loro credevano di

essere assistiti da alcun diritto per accusare di delitti, e rimase in attesa di che gli fosse rivelato il nome dell'accusatore. Giá che il posto principale che appariva era là nullitá della consacrazione fondata sul pretesto giá ribadito, aggiunse il fatto che se non si considerava che fosse legittimamente consacrato, potevano imporre le mani nuovamente, no perche avesse qualche dubbio circa questo punto, ma per eliminare la minore scusa a i suoi contrari, e infine che si notasse chiaramente che la sua persecuzione non aveva altro motivo che un odio cieco e infondato. Effettivamente Purpurio, uno dei vescovi scismatici, non riuscí a contenersi ne a fingere e disse pubblicamente che poteva presentarsi di nuovo Ceciliano e gli sarebbero imposte nuovamente le mani; ma con tale forza che gli sarebbe rotta la testa. Questa uscita era degna di un uomo al quale nel concilio di Cirta lo accusó di avere ucciso al proprio nipote, e che lungi di confessare questa accusazione, fece tacere a i suoi delatori sotto terribili minacce. Malgrado tutto ció, i nemici di Ceciliano finsero vedere nella risposta di costui confessata la nullitá della sua consacrazione, e considerando vacante il seggio di Cariago, procedettero a nuova elezione e ordinarono a Maggiorino che apparteneva alla servitú di Lucilla: dopo questo, scrissero lettere a tutti i punti di Africa per allontanare i fedeli dalla comunione di Ceciliano, ma a costui gli si diede poca cura a tali misure e si affermó sufficientemente giustificato essere unito in comunione con la maggior parte di vescovi e principalmente con la chiesa di Roma, centro dell'unitá cattolica".
Fine Citazione.

PROCEDIAMO ADESSO ALLO SVILUPPO DEGLI ARGOMENTI RIFERITI ALLA SANTA MADRE CHIESA NEL DICHIARARE UN GIORNO A TUTTI COLORO COME INVALIDI, ILLECITI, SACRILEGHI, LADRI, USURPATORI E LUPI CHE CERCARONO E PORTARONO INFINE LA MAGGIOR DISTRUZIONE CONOSCIUTA FINO AL PRESENTE SECOLO DELLA VITA DELLA CHIESA, NON DI QUELLA CHIESA CHE MAI POTRANNO DISTRUGGERE MALGRADO TUTTI I LORO STRATAGEMMI, NEANCHE ALLEGANDO "STATO DI NECESSITÁ"... ALLEGANO CHE LO "ILLECITO" DIVENTA "LECITO", E OGGI COME ALLORA CITIAMO A S.S. Gregorio IX , e con S.S. Pio VI come nell'anno 1791 gli diciamo:

PÍO VI 1791

"Invalidi, nulli, illeciti, male eletti, illecitamente consacrati, irriti, senza effetto, senza missione, senza giurisdizione , né apostolicitá, simulatori, menzionano erroneamente a S.S. Gregorio IX, in una exegesi diretta al non serviam" S. S. Gregorio IX: CAP. IV: Propter necessitatem illicitum efficitum licitum. CAP. IV: Per ragioni di necessitá lo illecito si fa lecito.
RICORDIAMO A S.S. PIO VI EN 1791 (ovviando le migliaia di citazioni che potremmo aggiungere)

11 "...proibiamo severamente a i mal eletti e illecitamente consacrati, assumere la giurisdizione episcopale già che mai l'hanno ricevuta. Neanche devono nominare, per la cura delle anime e l'amministrazione dei sacramenti, SOTTO NESSUN PRETESTO DI NECESSITÁ."
SOTTO NESSUN PRETESTO DI NECESSITÁ. SOTTO NESSUN PRETESTO DI NECESSITÁ. SOTTO NESSUN PRETESTO DI NECESSITÁ. SOTTO NESSUN PRETESTO DI NECESSITÁ. SOTTO NESSUN PRETESTO DI NECESSITÁ... i mal eletti e illecitamente consacrati, assumere la giurisdizione episcopale, giá che mai l'hanno ricevuta. Neanche devono nominare, per la cura delle anime, né l'amministrazione dei sacramenti.

ADESSO ALLO SVILUPPO DELLA RISPOSTA ALLA SEGUENTE DOMANDA, che applica a tutti:

É RAMIRO RIBAS Sacerdote Cattolico?

É nel blog di Ramiro Ribas, (é cosi come si fa conoscere nel mondo) per dove circola l'offerta di officiare "messe e amministrare sacramenti cattolici".

"Sono il Padre Ramiro Ribas. Un sacerdote ordinato più di 30 anni fa per Monsignor Guerra Campos, e qualche anno fa tornato a ordinare sotto condizione per Monsignor Williamson. Non sono membro attivo di nessun gruppo tradizionalista. Ufficio la messa non una cum in diverse località della Spagna e d'Europa, e sono sempre disponibile per aiutare qualsiasi persona che cerchi seriamente la salvazione della sua anima."

E la risposta a continuazione si associa con l'ordinazione di Ramiro Martín Ribas, e la domanda è valida per quanti sacerdoti ci sono in tutto il mondo, provengano, o no, dal Novus Ordo, della denominata Fraternitá Sacerdotale San Pio X, dei lignaggi di Thuc e del proprio Lefebvre, e anche di tutti i gruppi divenuti dalla chiamata Chiesa Conciliare, Novus Ordo, e attualmente conosciuta come la "Chiesa Cattolica", peró si centrerá specialmente nella figura di quest'uomo che si passeggia per il mondo come "sacerdote", ed è una risposta a citazioni specifiche su Ramiro Ribas e il suo supposto Sacerdozio e ri-ordinazione sotto condizione per il denominato a sé stesso vescovo Williamson della FSSPX. Molto si potrebbe parlare a giorno d'oggi dei lupi mascherati da agnelli che vagano per il mondo, alcuni di loro riuniti in mandrie , e altri, nel caso che ci occupa, in solitario, che vaga per le montagne e i colli per trovarsi con qualche piccolo cerbiatto o animaletto sperduto e sprotetto per dargli con l'artiglio.

In questi ultimi giorni é arrivata la seguente questione del presunto "padre Ramiro Ribas" al canale anti-cattolico su youtube denominato "Cattolicesimo Bimillenario", da parte di alcuni suoi fedeli:

Leggiamo testualmente:

"Caro e stimato amico Roberto Muñoz, bongiorno.

Sono un entusiasta suo da molto tempo . Sono parte di un piccolo gruppo di sede vacanti non Una Cum del Portogallo. Siamo molto pochi, ogni due mesi ci assisteva sacramentalmente il Sr. Padre Ramiro Ribas di Madrid da quattro anni e mezzo, dal mese di novembre del 2018, peró, dopo avergli supplicato di cominciare a sviluppare il suo apostolato in collaborazione con un vescovo valido, concretamente con Don Rodrigo da Silva, brasiliano, e in questo modo validare giuridicamente la sua attivitá, lui si è negato e quindi ci ha abbandonato questo mese di maggio precisamente perché, dalla sua ri-ordinazione condizionale da parte di Don Williamson otto anni fa, sempre ha lavorato come sacerdote indipendente. Dice che non riconosce la linea Thuc e la sua legittimitá. Tutto ciò noi sappiamo che non è una attitudine cattolica ma é perfino eretica e scismatica, come tante volte ha avvertito Roberto Muñoz nel suo canale su youtube. La veritá é che adesso questo piccolo gruppo del Portogallo è rimasto "orfano" e senza l'aiuto di un sacerdote sede vacante non Una Cum. Le invio questa **informazione e chiarimento al mio**

caro amico Roberto Muñoz perché è di estrema importanza e anche per vedere se in qualche maniera lei potrebbe cercare di allertare il Sr. Padre Ramiro Ribas del grave errore nel quale si trova. Sta privando del sacramento della Confermazione a pressapoco ottanta fedeli in Spagna e a qualcuno in piú nel Portogallo. Se qualcosa gli accade, tutti i fedeli a i quali ha osservato, rimarranno d'improvviso alla mercé di lupi voraci e senza scrupoli. Gli inviai pure un messaggio al Sr. Padre Lorenzo, recentemente “convertito” al sedevacantismo chiedendo che si metta in contatto con noi per studiare una possibile collaborazione iberica e futura assistenza sacramentale al Portogallo. Saluti in Gesú, María e Giuseppe. Firmato: Giuseppe Sena Esteves” (SIC). Fine citazione.

<u>Risponde Roberto Muñoz Rodarte</u>:

“Saluti in Cristo mio caro fratello, grazie per scrivermi. Non immagina come lamento leggere ciò che lei mi commenta, mi piange l'anima di sapere che esistono pecorelle abbandonate. Dio Onnipotente ama i suoi figli, Lui mai li abbandonerá se voi vi abbandonate a LUI. Vado a vedere quale sacerdote sede vacante vi può attendere. Il tema della linea Thuc la quale io considero valida e lecita, ha bisogno però di essere ampliata con informazione nuova per chiarire qualsiasi ombra di dubbio. Credo che presto ci sarà piú informazione su questo importante tema. Dio e la Santissima Vergine Maria ti benedica." (SIC).
E a continuazione la seconda risposta di Roberto Muñoz Rodarte: “Il Padre Ramiro Ribas è un pilastro della Chiesa in questi tempi terribili, se lui li ha disatteso è perché si trova terribilmente sopraffatto per l'impressionante carica di lavoro e responsabilitá che ha sulle spalle, é necessario ci siano piú sacerdoti che lo appoggia e conducono i fedeli. Io credo che il Padre Ramiro Ribas é un Santo." (SIC). Fine citazione.

Francisco Esteves hace 1 día
Muy estimado y querido amigo Roberto Muñoz, buenos días.
¡Ave María Purísima, concebida sin pecado!
Soy un entusiasta seguidor suyo desde hace mucho tiempo. Soy parte de un pequeño grupo de sedevacantes non Una Cum de Portugal. Somos muy pocos, cada dos meses nos asistía sacramentalmente el Sr. Padre Ramiro Ribas de Madrid desde hace cuatro años y medio, desde noviembre de 2018 pero que, después de haberle suplicado que comenzara a desarrollar su apostolado en colaboración con un obispo válido, concretamente con Don Rodrigo da Silva, brasileño, y así validar jurisdiccionalmente su actividad, él se negó y terminó abandonándonos este mes de mayo precisamente porque, desde su reordenación condicional por parte de Dom Williamson hace unos ocho años, siempre ha trabajado como sacerdote vago y independiente. Dice que no reconoce la línea Thuc y su legitimidad. Ahora bien, sabemos que esa no es una actitud católica y hasta es herética y cismática como tanto ha advertido Roberto Muñoz en su canal.
La verdad es que este pequeño grupo de Portugal ahora está "huérfano" y sin la ayuda de un sacerdote sedevacante non Una Cum. Le envío esta información y aclaración a mi querido amigo Roberto Muñoz porque es sumamente importante y también para ver si de alguna manera podría tratar de alertar al Sr. Padre Ramiro Ribas del grave error en que se encuentra. Está privando del sacramento de la Confirmación a unos ochenta fieles en España ya unos cuantos más en Portugal. Si algo le sucede, todos los fieles a los que ha estado observando quedarán de repente a merced de lobos voraces y sin escrúpulos.
También le envié un mensaje al Sr. Padre Lourenzo, recientemente "convertido" al sedevacantismo pidiéndole que se ponga en contacto con nosotros para estudiar una posible colaboración ibérica y futura asistencia sacramental a Portugal.

Mis saludos en Jesús, María y José,
José Sena Esteves
Mostrar menos
2 Responder
2 respuestas
Catolicismo Bimilenario hace 1 día
Saludos en Cristo mi querido hermano, gracias por escribir. No sabes como lamento leer esto que me comentas, me duele el alma saber que existan obejas abandonadas, duele hasta las entrañas. Dios Todopoderoso ama a sus hijos, EL jamás los abandonará si ustedes se abandonan a EL. Voy a ver que sacerdote sedevacantista los puede atender. El tema de la línea Tuch, la cual yo considero válida y lícita requiere ampliarse con nueva información para esclarecer cualquier sombra de duda. Creo que pronto estará lista más información sobre éste importante tema....
Leer más
1 Responder
Catolicismo Bimilenario hace 10 horas
El Padre Ramiro Ribas es un pilar de la Iglesia en estos terribles tiempos, si él les ha desatendido es porque está tremenda mente agobiado por la impresionante carga de trabajo y responsabilidades que le a en su espalda, se necesitan más sacerdotes que le apoyen y conduzcan a los fieles. Yo creo que el Padre Ramiro Ribas es un Santo.
Responder

Cattura Schermo ^

<u>Adesso andiamo ad analizzare la veritá:</u>

In primo luogo <u>dobbiamo chiarire qual è la veritá</u>:

1. Esiste una questione sulla validitá dell'esercizio di Ramiro Ribas come sacerdote al ufficiare i suoi sacramenti senza, secondo quello che loro hanno compreso, MANCANZA DI GIURISDIZIONE, nel fatto di non sottoporsi a un Vescovo considerato per loro valido.

2. Questa questione gli si è fatta notare al proprio Ribas per i "fedeli che furono attesi da Ribas" durante quattro anni, ogni due mesi".
3. Ramiro Ribas risponde che lui non si unisce a questo Vescovo perché NON RICONOSCE il lignaggio di Thuc, né validitá né lecitudine. (Nulla dice sulla estenuazione e carica eccessiva di lavoro che non gli permette di continuare ad attendere i fedeli che lo reclamano).

4. Dopo ciò, Ramiro Ribas li abbandona e non tornano ad avere sue notizie.

5. I fedeli chiedono l'intermediazione di Roberto Muñoz Rodarte, e la ultima risposta di Roberto fu quella letta precedentemente qualche riga in su, e che torno a rinfrescare qui: ".... se lui li ha disatteso e perché si trova sopraffatto dalla carica di lavoro e responsabilitá...Io credo che il Padre Ramiro Ribas é un Santo." SIC Fine citazione. Non c'é nessun commento né ci potrebbe essere stato sulla questione candente: Ramiro Ribas é un Sacerdote Valido che ha la GIURISDIZIONE che lo autorizza a **officiare messa e dispensare il Sacramento** del Sacrificio Perpetuo, o non la ha?. Anche se questo aspetto le persone che scrivono a Roberto non lo comprendono pienamente, giá che per validare la sua ordinazione essi chiedono che si sottometta alla direzione di un "vescovo" non importando se questo è valido o non lo é, se il vescovo al quale loro si riferiscono ha la Giurisdizione data da un vero Papa, e se in questo caso in quale diocesi potrebbe esercitarla, ma solamente si arrivó a che queste persone credessero che lo è. Concludendo per adesso questo dialogo evitando dire la Veritá per parte di Roberto, che tergiversando la consulenza, l'imposizione e la petizione, risponde. Si introduce un elemento che nulla ha che vedere neanche con l'argomento manifestato da questo gruppo per lo stesso Ribas: NON RICONOSCO LA VALIDITÁ E LECITUDINE DELLE ORDINAZIONI DEL LIGNAGGIO THUC. Cosa dice il Magistero della Chiesa sui denominati da essa "sacerdoti vaghi e inutili"?.

Citiamo: **CONCILIO DI TRENTO Sessione XXIII Cap. XVI:**

VIETATE LE ORDINI AGLI INUTILI E AI VAGANTI "Non dovendo ordinarsi nessuno che a giudizio del suo Vescovo non sia utile o necessario alle sue chiese; stabilisce il santo Concilio, insistendo nel decreto per il canone sesto del concilio di Calcedonia, che nessuno sia ordinato in avanti che non sia destinato alla chiesa, o luogo di pietá, per la quale necessitá o utilitá è ordinato, per esercitare in questa le sue funzioni, E NON VAGANTI SENZA OBBLIGO A DETERMINATA CHIESA. IN CASO CHE ABBANDONI IL SUO LUOGO, SENZA AVVISARE AL VESCOVO; VIETATE L'ESERCIZIO DELLE SACRE ORDINI. Oltre a questo, non si ammetta nessun Vescovo chierico di fuori della sua diocesi a officiare i misteri divini, né ad amministrare i Sacramenti, senza lettere testimoniali del suo Ordinario."

SE QUALCUNO RIMANESSE IN SITUAZIONE DI VAGANTE, HA PROIBITO L'ESERCIZIO DELLE ORDINI RICEVUTE. Canone 641 §1 Il religioso delle ordini maggiori che non ha perso la propria diocesi, secondo il Canone 585 se non rinnova i voti o se ottiene un indulto

di secolarizzazione, deve tornare alla sua diocesi ed essere ammesso per il proprio Ordinario; ma se l'ha perso, NON PUÒ ESERCITARE LE ORDINI SACRE FUORI DALLA RELIGIONE FINO A CHE TROVI UN VESCOVO CHE SIA DISPOSTO A RICEVERLO, O FINO A CHE LA SEDE APOSTOLICA LO DISPONGA DI UN'ALTRA MANIERA." Fine citazione.

Prima di continuare dobbiamo parlare degli antecedenti di Ramiro Ribas. **La prima ordinazione sacerdotale é nel Novus Ordo dalle mani di Monsignor José Guerra Campos.** Il presunto sacerdote Ramiro Ribas NON INFORMA sulla data in cui fu ordinato per questo presunto Vescovo, dato che di per sé già lo colloca in mancanza di fronte a coloro che pretendono porsi come fedeli alla Chiesa sotto la sua mano e i suoi sacramenti. Ció che sappiamo di chi, presuntamente, lo ordinó sacerdote, sono i seguenti dati:

José Guerra Campos:

Ordinato Sacerdote: il 15 ottobre del 1944. Presuntamente Consacrato Vescovo: il 26 luglio del 1964 per il Cardinale Vescovo Fernando Quiroga Palacios.

Presuntamente consacrato Vescovo: il 26 luglio del 1964 per il Cardinale Vescovo Fernando Quiroga Palacios.
Come Vescovo José Guerra Campos partecipò nelle sessioni del falso Concilio del 1964 e 1965 con intervento speciale sull'ateismo marxista nella Costituzione “Gaudium et spes”.

Non sappiamo in quale data Ramiro Ribas scopre che la sua Ordinazione precedente fu invalida e illicita o, per lo meno, se ne avesse qualche dubbio, per cui poco dopo ció lo spinge ad essere "ordinato sotto condizione".

Nella sua ricerca trova questa disposizione in un “Vescovo della Fraternitá Sacerdotale San Pio X” di nome Richard Nelson Williamson.
In referenza alle Ordinazioni di Richard Williamson: presunta Ordinazione Sacerdotale per Marcel Lefebvre con data del 29 giugno del 1976; presunta Ordinazione Episcopale (Vescovo) per Marcel Lefebvre con data 30 giugno del 1988.

Nel 2012 cessa il suo vincolo con la Fraternitá Sacerdotale San Pio X, dalla quale, apparentemente, sarebbe stato espulso.
Dall'anno 2012 circa costituisce una fondazione : l'Unione Sacerdotale Marcel Lefebvre, una associazione sacerdotale della quale lui è il direttore. Non sappiamo né abbiamo conoscenza sul rapporto che vincola con anterioritá a questi due uomini: Ramiro Ribas e Richard Williamson, perché il primo non apporta notizia su questo dato e neanche sulle caratteristiche sulla sua Ordinazione Sacerdotale nel Novus Ordo, né come cessa questo vincolo con la sua Diocesi (nel caso di averla avuta) e con il Novus Ordo, ma neanche facilita informazione sulla sua seconda Ordinazione (quest'ultima sotto condizione dalle mani di un ex Vescovo della Fraternitá Sacerdotale San Pio X.

Non abbiamo ulteriore informazione rispetto a se questa apparente Ordinazione Sacerdotale si produsse prima dell'espulsione di Williamson per parte della Fraternitá, e se la sua presunta ordinazione si produsse posteriormente a essa e dentro di questa nuova Organizzazione fondata da Williamson e denominata Unione Sacerdotale Marcel Lefebvre, o

semplicemente cercó di essere ordinato come un semplice "sacerdote vago” senza appartenenza a nessuno e sotto obbedienza di nessuno.

In un post pubblicato sulla sezione “commentari” a piede del video sulla Giurisdizione creato su youtube da Ramiro Ribas, leggiamo in risposta di quest'ultimo alla domanda posta da un’utente:

“ Grazie per la tua domanda. Mai sono stato ufficialmente della FSSPX. Mai ho officiato messa Una Cum con Bergoglio. Come bene accennato, non é cattolico e offende a Dio unirsi all'anticristo Bergoglio. Deve lei ascoltare tutti gli episodi di ESSENZIALE CONFERENZA pubblicati nel mio blog personale P. Ramiro Ribas, per essere informato su chi è Bergoglio e il resto dei Papi del Vaticano II, e qual'é la vera messa". Fine citazione.

Cattura Schermo ^

Diversi dettagli a tenere in conto nei suoi argomenti:

1. Dice che mai é stato ufficialmente della FSSPX.
2. Esistono pagine su internet denominate della Resistenza Cattolica che fanno parte a quella che chiamano la vera FSSPX e che si congratulano per il fatto che Ramiro Ribas sia stato nominato in Spagna come prima lo fu di un Priorato della FSSPX in Argentina.
3. Dalla pagina web su internet: la Societá Sacerdotale degli Apostoli di Gesú e Maria NON POSSUMUS lascio il link: https://nonpossumus-vcr.blogspot.com/ espressa il seguito: LA RESISTENZA CONTA CON UN NUOVO SACERDOTE! BENEDETTO SIA DIO!

" Il R.P. RAMIRO MARTIN RIBAS , sacerdote spagnolo, amico della Fraternitá da tanti anni, nominato in un Priorato di Argentina e poi in Spagna, si è unito a coloro che conservano intatta l'ereditá di Monsignor Lefebvre, e adesso attende ai fedeli della Resistenza in Spagna. Deo Gratias!

Cattura schermo ^

Qui leggiamo: " Che fu nominato in un Priorato di Argentina e dopo in Spagna". Quindi: **Chi lo avrebbe nominato e dove?**.

Continuiamo leggendo nello stesso post: " Si è unito a coloro che conservano intatta l'ereditá di Monsignor Lefebvre...", al rispetto bene è ricordare che tanto Lefebvre come la stessa Fraternitá Sacerdotale San Pio X (FSSPX) SEMPRE RICONOBBE COME VERI I PAPI POST CONCILIARI.

Aggiunge:

"Mai ho officiato Messa UNA CUM con Bergoglio": ma noi supponiamo Ordinato del NOVUS ORDO che fu per tanti anni , questa persona sí che uffició Una Cum con gli eretici Paolo VI e Giovanni Paolo I, e anche Giovanni Paolo II, giá che dice essere stato ordinato sacerdote piú di 30 anni fa.

Questa è un'avvertenza sulle irregolaritá che professano le citazioni su sé stesso espresse da Ramiro Ribas e sulla sua presunta Ordinazione Sacerdotale.

E perché a noi interessano questi dati? : perche appunto queste citazioni e dati forniti da Ramiro Ribas **NON SI POSSONO CONTRASTARE** e neanche da coloro che lui chiama a CREDERE CON FEDE CERTA su un dato che lui non mostra con NESSUN DOCUMENTO che possa contrastare e verificare i dati da lui forniti, quindi questa assenza di informazione verificabile documentata, a noi ci spingono a dover prendere una decisione in base al Magistero della Chiesa Cattolica, cioè SEGUIRE IL CAMMINO SICURO invece di seguire quello IMPROBABILE. Bisogna attendere la piú sicura, a meno che non sia vietato dalla

legge, o esista pericolo di incorrere in grave danno. Quindi non deve usarsi l'opinione probabile nell'amministrazione del Battesimo, dell'Ordine Sacerdotale o dell'Episcopato. Condannati per Decreto dal Santo Uffizio il 4 di marzo dell'anno 1679 Papa Innocenzo XI 1679 Denzinger 1151.

Che ha da dire il Magistero e il Codice di Diritto Canonico circa l'Ordinazione Sacerdotale di Ramiro Ribas e di tutti gli altri eseguite post l'anno 1958?. Ci risponde: NO, Ramiro Ribas non é un sacerdote cattolico!

Sua Santitá Pio VI avverte:
"....I ministri senza missione e pastori senza giurisdizione, e per conseguenza parroci intrusi, non fanno altro che atti nulli, e tutte le funzioni che eserciteranno sarebbero altrettanto altre profanazioni".

Per conseguenza, Marcel Lefebvre perse l'ufficio e la giurisdizione al aderire alla setta di Montini nell'anno 1965 come insegna il Canone 188.n4 e la Bolla **Cum Ex Apostolatus Officio**; consacró nell'anno 1988 a Richard Nelson Williamson essendo membro della setta di Montini/Giovanni Paolo II (1978-2005), essendo proibito per la Santa Chiesa Cattolica Apostolica e Romana Canone 953, 2370, 2372, 331, etc..., cosí come per i **Documenti Pontifici** come Super Soliditate, Alias, In postrem, Trans Oceanum, Omnen Sollicitudinem, Mystici Corporis Christi, Ad Sinanum Gentem, Apostolorum Principis Sepulcrum, Charitas, Etsi pastoralis, Apostolicae Sedis, Duplian, Vacantis Apostolicae Sedis , etc... cadendo in infamia giuridica Canone 2295 che solamente puó essere cancellata dalla Santa Sede, e per conseguenza sono soggetti con la pena di scomunica tanto lui come tutti i suoi consacrati come dice il decreto del Sant'uffizio del 9 aprile dell'anno 1951, e come dice altrettanto la encíclica **Ad Apostolorum Principis** dell'anno 1958, essendo la menzionata consacrazione nulla e senza effetto come insegnano le Atte Apostoliche dell'anno 1946 n.3, pagine 65-99 della **Costituzione Vacantis Apostolicae Sedis** dell'anno 1945 per usurpazione di poteri e giurisdizione del Papa. Il nullo e senza effetto "consacrato" per il Montiniano Lefebvre, Richard Nelson Williamson "ordinó", nullo e senza effetto, a chi non puó fare uso della potestá dell'ordine, presupponendo che questa fosse valida, come ci dice il canone 2372 (Etsi Pastoralis, Apostolicae Sedis) e sarebbero sotto pena di scomunica come ci dicono le Atte Apostoliche dell'anno 1950, pag. 601-602; e queste consacrazioni e ordinazioni, come ci avverte la Suprema Autoritá Sua Santitá Pio XII, sono nulle, senza effetto, sacrileghe, illecite, peccaminose, invalidi tutti i suoi atti per la Santa Chiesa Cattolica, Apostolica e Romana.

Sua Santitá Pio IX, il 6 giugno dell'anno 1873, avverte:

" Il principale inganno utilizzato per occultare il nuovo scisma è il nome di "cattolico". Gli autori e partitari del scisma, presuntuosamente reclamano questo nome malgrado la loro condanna per la Nostra autorità e giudizio. Sempre é stata abitudine di eretici e scismatici denominarsi cattolici e proclamare le loro molte eccellenze per indurre all'errore ai popoli e principi". Fine citazione.

Il **Codice di Diritto Canonico** avverte: Canone 188. Ob Tacitam renuntiationem ab ipso iure admissam qualibet officia vacant ipso facto et sine ulla declaratione, si clericus: 4. A fide catholica publice defecerit : In virtú della rinuncia tacita ammessa per lo stesso diritto ,

vacano ipso facto e senza nessuna dichiarazione, qualsiasi ufficio se il chierico apostata pubblicamente della fede Cattolica.

Marcel Lefebvre si aderí alla setta di Montini, accettó come Papi a gli anticristi: Montini (Paolo VI 1963-1978), Luciani (Giovanni Paolo I 1978) e Wojtyla (Giovanni Paolo II 1978-2005, perdendo ipso facto l'ufficio episcopale e giuridico).

Ci insegna l'ex canonista Alonso Lobo: " Esistono azioni che per la loro volontaria realizzazione implica nel titolare dell'ufficio che lo svolge l'intenzione di rinunciare, e che offrono opportunitá allo stesso diritto perché accetti la rinuncia; come conseguenza e senza ulteriore dichiarazione, l'ufficio rimane automaticamente vacante (Canone 1825-1826). Questa rinuncia tacita esiste solo nei casi segnalati dalla legge, e tra questi si trova che l'ufficio rimane vacante se il titolare abbandonasse pubblicamente la fede per apostasia, eresia, scisma, affiliazione o adesione a sette acattoliche".

La setta conciliare o di Montini alla quale Lefebvre era membro, é una setta eretica, scismatica, apostata e acattolica.

Il reverendo Leo Arnold Jaeger nel suo libro " L'amministrazione delle Diocesi Vacanti e Quasi-Vacanti negli Stati Uniti di America" nell'anno 1932, pag. 82 e 98, avverte: "Questo delitto (eresia o apostasia pubblica) non presuppone un atto interno e neanche esterno, ma occulto, una diserzione pubblica della fede mediante l'eresia o apostasia formale, con o senza affiliazione a un' altra societá religiosa...Il carattere pubblico di questo delitto deve comprendersi alla luce del Canone 2197 n.1. Conseguentemente, se un Vescovo fosse colpevole di questa violazione e il fatto fosse divulgato alla maggior parte del popolo o comunitá, il delitto sarebbe pubblico e la sede, per questo fatto, rimarrebbe vacante ipso facto (...).

Quando un Vescovo rinuncia tacitamente, come accade nel caso di apostasia, eresia, etc..., la sede rimane completamente vacante nel momento nel quale il delitto si fa pubblico.

"... Quando un Vescovo si dimette tacitamente, come succede in caso di apostasia, eresia, etc..., la sede rimane completamente vuota nello stesso momento in cui il delitto si fa pubblico. Secondo una accurata interpretazione della legge, la giurisdizione del Vescovo si trasferisce in questo stesso momento al Consiglio (di Consultori Diocesani) che potrá iniziare valida e lecitamente a esercitare il suo potere, sempre che esista la certezza di che il delitto si è fatto pubblico". Fine citazione.

Non credo sia necessario citare tutte le eresie e apostasie dei Documenti Conciliari per sapere le sue conseguenze immediate, cosí come non credo che sia necessario tornare a ripetere il Canone 188 n. 4 in referenza a come Marcel Lefebvre perse ipso facto il suo incarico ecclesiastico e la sua giurisdizione.

Citiamo la Bolla **CUM EX APOSTOLATUS OFFICIO di PAOLO IV**. Bolla in referenza al pericolo delle autoritá eretiche del 15 febbraio dell'anno 1559, vigente al giorno d'oggi e citata nelle FONTI del Codice di Diritto Canonico dell'anno 1917 del CARDINALE GASPARRI Volume 1 Pagina 163 Nº 94. Questo estratto della Bolla di Paolo IV avverte:

Privazione ipso facto dell'officio ecclesiastico per causa di eresia o scisma (…) con questa Nostra Costituzione, valida a perpetuitá, contro cosí grande delitto - che non ci puó essere nessun altro di cosí grave nella Chiesa di Dio - nella pienezza della Nostra Potestá Apostolica, sanzioniamo, stabiliamo, decretiamo, e definiamo che per le sentenze, censure e castighi menzionati (che rimangono nel suo vigore ed efficacia, e che producono il suo effetto), tutti e ognuno dei Vescovi, Arcivescovi, Patriarchi, Primati o di qualsiasi altra dignitá ecclesiastica superiore, e anche Cardinali, Legati, etc... che fino adesso (come chiarito in precedenza) fossero stati sorpresi, o avessero confessato, o fossero convinti di essersi deviati (dalla Fede Cattolica), o di essere caduti in eresia, o di avere incorso in scisma, o di averli suscitati o commessi, o anche coloro che nel futuro si separassero dalla Fede Cattolica, o cadessero in eresia, o incursione in scisma, o lo commettessero, o coloro che fossero sorpresi e confessasse o ammettessero essersi deviati dalla Fede Cattolica, o essere caduti in eresia, o avere incorso in scisma, o averlo provocato o commesso, giá che, in quest'ultimo caso, risultano molto piú colpevoli che gli altri, fuori dalle sentenze, censure e castighi enumerati (che rimangono in vigore ed efficacia e che producono i loro effetti), tutti e ognuno dei Vescovi, Arcivescovi, Patriarchi, Primati o di qualsiasi altra dignitá ecclesiastica superiore, o bene Cardinali, Legati, etc..., rimarranno privati anche per la stessa causa e senza bisogno di nessuna istruzione di diritto o di causa, delle sue gerarchie, delle sue chiese, cattedrali, incluso metropolitane, patriarcali e primati, e del titolo di Cardinale e della dignitá di qualsiasi tipo di Legazione, e anche di voce attiva o passiva, di tutta autoritá, dei monasteri, benefici e funzioni ecclesiastiche con qualsiasi Ordine che fosse, che avessero ottenuto per qualsiasi concessione e dispensazione Apostolica, giá sia come titolari, o incaricati o amministratori, nelle quali , sia direttamente o in qualsiasi altra maniera avessero avuto qualche diritto, a li avessero acquisito in qualsiasi altro modo, rimarranno anche privi di qualsiasi beneficio, renta o prodotto, riservati o assegnati a loro. Nello stesso modo saranno privati completamente , a perpetuitá, e in maniera assoluta. E per altro lato, essendo del tutto contrari e incapacitati per svolgere tali funzioni, saranno anche tenuti come esonerati in tutto e per tutto, incluso se prima avessero abiurato pubblicamente in giudizio tali eresie. E non potranno essere restituiti , riposti, reintegrati o riabilitati in nessun momento, alla pristina dignitá, maggiore o minore, o alla loro voce attiva o passiva, alla sua autoritá, monastero, beneficio (...), anzi prima dovranno rimanere all'arbitro di quella potestá che abbia la dovuta intenzione di castigarli, a meno che in loro ci siano segni di pentimento a tenere in conto, e diano i frutti di una congruente penitenza, per benignitá della stessa Sede Apostolica o per clemenza dovessero essere relegati in qualche monastero, o in qualcun altro luogo dotato di un carattere disciplinare per fare lí perpetua penitenza, con il pane del dolore e l'acqua della compunzione. E cosí saranno tenuti per tutti, di qualsiasi dignitá, grado, ordine o condizione che essa sia, includendo l'Arcivescovo, Patriarca, Primato, Cardinale o di qualsiasi altra autoritá temporale, o di qualsiasi altra gerarchia, e cosí saranno trattati e considerati, e anche evitati come esonerati, in tal modo che dovranno essere esclusi da tutto tipo di consolazione umanitaria. - Fine Citazione.

Il Codice di Diritto Canonico avverte:

Canone 2294

p.1 Qualsiasi che sia colpito da una infamia del diritto é irregolare, d'accordo con il Canone 984 n.5; in piú, é incompetente per ottenere benefici, pensioni, incarichi e dignitá

ecclesiastica, per eseguire esercizio legittimo di atti ecclesiastici , un diritto ecclesiastico o impiegho, e finalmente é escluso dall'esercizio di tutte le funzioni sacre.

p.2 Chi è colpito da una infamia di fatto, non solamente è escluso dalla ricezione di ordini d'accordo con il Canone 987 n.7, e delle dignitá , benefici e offici ecclesiastici, ma anche dall'esercizio del santo ministero e degli atti ecclesiastici legittimi .

Par.1. **Qui infamia iuris laborat,** non solum est irregularis ad normam Canone 984,n.5, sed insuper est inhabilis ad obtinenda beneficia, pensioni, officia est dignitates ecclesiasticis ad actus legitimus ecclesiasticis perficiendos , ad exercituum iuris aut numeris ecclesiasticis, et tandem arceri debet a ministero in sacris functionibus exercendo.

Canone 2295: L'infamia del diritto solamente cessa con una dispensazione della Sede Apostolica. La infamia di fatto cessa quando si recupera la stima dei fedeli onesti e seri, seguendo il prudente giudizio dell' Ordinario , che avrá preso in conto tutte le circostanze e specialmente la lunga correzione del colpevole.

Canone 2295 **Infamia iuris desinit** sola dispensatione ad Sede Apostolica concessa; infamia facti cum bona existimatio apud fideles probos et graves, omnibus perpensis adiunctis et praesentim diutunna rei emendatione fuerit , prudenti Ordinarii iudicio, recuperata.

Citiamo a Eric Mackenzie nel suo libro “Il delitto della eresia” dell'anno 1932. L'adesione alla setta non cattolica può essere posteriore alla esternalizzazione dell'errore eretico come conseguenza, o può essere per se stesso il primo atto esterno che manifesta il peccato interno dell'eresia. In tutti due i casi, il delinquente incorre, in primo luogo, alla scomunione inflitta all'eresia semplice. In piú, come pena per il delitto con aggravante, incorre in infamia giuridica ipso facto, ci si o no un'azione ufficiale posteriore da parte della Chiesa. Questo é abbastanza indipendente dall'infamia di fatto, e può esistere senza perdere la reputazione nel giudizio del pubblico generale. Si tratta di un status giuridico, consistente in una serie di dis capacitazioni che possono riassumersi nella seguente maniera:4S

1. Irregolaritá (Canone 984) che impedisce la promozione alle Ordini; inabilitazione per i benefici, per gli atti ecclesiastici legittimi e per il compimento degli uffici e incarichi ecclesiastici (Canone 2294 § 1).

2. Espulsione da qualsiasi ministero in funzioni sacre (Canone 2294 § 1); di operare come padrino nel Battesimo (Canone 750 § 2) e la Confermazione (Canone 796 § 3), di ricevere la Sacra Eucarestía (Canone 855 § 1).

3. Incapacitá in qualitá di testimone (Canone 1757 §2), in qualitá di perito (Canone 1795 § 2) o in qualitá di arbitro (Canone 1931).

Il Codice stabilisce anche che “questa infamia di diritto solamente può essere rimossa per dispensazione della Santa Sede" (Canone 2295). L'infamia di diritto solamente cessa per una dispensazione della Sede Apostolica. L'infamia di fatto cessa quando si è recuperata la stima dei fedeli onesti e seri, secondo il prudente giudizio dell'Ordinario, che prenderá in conto tutte le circostanze e specialmente la lunga correzione del colpevole".

“Infamia iuris desimit sola dispensatione ad Sede Apostolicae concessa; infamia facti cum bona existimatio apud fideles probos et graves, omnibus perpensis adiunctis et praesertim diuturna rei emendatione, fuerit, prudenti Ordinarii iudicio recuperata”.

La Infamia di diritto della quale stiamo parlando lo soffrono tutti i battezzati che si convertono in membri di sette non cattoliche. Quindi questa legislazione include a tutti i laici e a tutti i chierici che con anterioritá erano membri della Chiesa.

Si applica anche a tutti coloro che furono validamente battezzati ma furono educati in credenze settaree.

In altre parole: i protestanti, nestoriani, etc...devono essere considerati responsabili dei loro atti esterni in violazione alla legge della Chiesa, a meno che non si dimostri il contrario.

Per conseguenza, quando coloro che aderiscono formalmente alla loro setta, o vivono pubblicamente d'accordo a i loro principi e pratiche, si presume che hanno incorso a questa infamia giuridica, insieme con la scomunica generale per eresia.

Come abbiamo citato anteriormente, questa presunzione cederá davanti a i fatti, e se si dá qualche importanza alla questione del suo status nel foro esterno, la prova dell'ignoranza incolpevole o semplicemente colpevole della pena, dimostrará che non si incorre nella censura e infamia giuridica (…).

Se un chierico è colpevole di questo delitto aggravato, il Codice stabilisce altre due disposizioni: la prima si riferisce al testo citato anteriormente.

Canone 188. Ob tacitam renenti ationem ab ipso iure admissam qualibet officia vacanti ipso facto et sine ulla declaratione, si clericus: 4.o A fide catholica publice defecerit; “ tutti gli incarichi rimangono vacanti ipso facto per rinuncia tácita”.

4)Se un chierico si è allontanato pubblicamente dalla fede cattolica, il Canone 188, §4 é parte della sezione che tratta delle rinunce a incarichi ecclesiastici e il significato di questa sezione é che l'atto di rompere la connessione pubblicamente con la Chiesa è una rinuncia tacita a qualsiasi incarico, beneficio, posizione che è accettata per la Chiesa senza che sia necessaria una notificazione formale dell'accettazione da parte del Vescovo o di qualsiasi altro funzionario. In altre parole, un chierico che si unisce a una setta non cattolica, si priva a sé stesso per questo stesso atto, di qualsiasi posizione ecclesiastica che abbia usufruito in precedenza, e perde il diritto o potere derivato da questa posizione. Fine citazione.

Come si puó osservare, non solo Lefebvre , ma anche Williamson e coloro a cui lui abbia ordinato "sacerdoti”, hanno incorso in infamia di diritto, come cosí é stato esposto dal canonista Eric Francis Mackenzie nel suo libro “ Il delitto di eresia”, all'essere stati membri della setta di Montini, e ricordiamo che loro furono ordinati sotto condizione da Williamson nella setta sede vacante del Lefebvrismo.

E chi incorre in infamia di diritto dev'essere allontanato dall'esercizio delle funzioni del sacro ministero. Questa infamia di diritto é a perpetuitá e solamente può essere dispensata dal Papa (ed è assente dal 9 ottobre dell'anno 1958).

<u>Sua Santitá Bonifacio VIII</u> nel Sesto delle Decretali, avverte: Regola 1 Beneficium ecclesiasticum non potest licite sine institutio ne canonica obtineri. Il beneficio ecclesiastico non si puó ottenere lecitamente senza la concessione canonica.

Il Codice di Diritto Canonico avverte nel <u>Canone 147 par.I</u>: Gli uffici ecclesiastici non possono ottenersi validamente senza provvisione canonica. Alla denominazione di provvisione canonica intendiamo l'autorizzazione dell'esercizio di un mestiere ecclesiastico ordinata dalla competente autorità ecclesiastica secondo le norme dei sacri canoni.

Officium ecclesiasticum nequit sine provisione canonica valide obtineri. Par.2. Nomine canonicae provisionis venit concessio officii ecclesiastici a competenti autoritate ecclesiastica ad normam sacrorum canonum facta. (Charitas, Cum pro pastorali, Acerbissimum, Etsi nulta, Quod nunquam...).

Rimane cosí condannato ottenere gli offici ecclesiastici per usurpazione fraudolenta nel <u>Canone 2393</u>, e ottenere per manovre simoniache, <u>Canoni 1446</u> e <u>1447</u> e si dichiara IN MANIERA ASSOLUTAMENTE PALESE che nessuno puó raggiungere gli offici ecclesiastici senza provvisione canonica come si legge nel <u>Canone 1447</u>.

SAN TOMMASO D'AQUINO avverte che: la potestá spirituale è doppia ed é la sacramentale e la giuridica. La potestá sacramentale è conferita per la consacrazione. Tutte le consacrazioni della Chiesa sono permanenti o a secondo della durata della consacrazione, come si evidenzia nelle cose inanimate. Così l'altare consacrato non si consacra di nuovo a meno che venisse distrutto.

La potestà di giurisdizione invece, è quella conferita per semplice intimazione umana. Questa potestà non si acquista in maniera inamovibile, e non è permanente in caso di scisma ed eresia. Quindi eretici e scismatici non possono assolvere, né scomunicare, né concedere indulgenze o cose simili, e nel caso che procedessero a effettuarle, non hanno nessun valore, sono privi di valore. In conseguenza, quando diciamo che questi uomini non hanno potestá spirituale, intendiamo al secondo tipo di potestá spirituale, nel caso di che si trattasse del primo, non si intende per l'essenza della stessa , ma secondo il suo legittimo uso. Fine citazione.

Ripetiamo ancora una volta: per tutto ciò spiegato, non possono né assolvere, né scomunicare, né concedere indulgenze o cose simili, e in caso che lo facessero, sono nulli, privi di valore. Fine citazione.

Nelle ATTE APOSTOLICHE dell' anno 1950, pag. 601-602, <u>S.S. Pio XII</u> decreto:

In scomunica riservata alla Sede Apostolica , incorre per la stessa causa , nel punto 2, la persona che possiede un ufficio ecclesiastico o una dignitá senza istituzione canonica o disposizione eseguita in accordo con i Sacri Canoni, o permettesse che gli si inserisca illegalmente. “Qui ecclesiasticum ofiicium vel beneficium vel dignitatem sine institutione vel provisione canonica, ad normam sacrorum Canonum facta, occupat vel in eadem sinit i illegitime immitti vel eadem retinet”.

Come possiamo osservare, **S.S. Pio XII** ci avverte che tutti gli atti di costoro sono nulli, altrettanto profanazioni, e S.S. Pio XII segnala che la “ consacrazione" di Richard Nelson Williamson é nulla e senza effetto, sacrilega e peccaminosa. Il Canone 147 segnala che l'ufficio ecclesiastico di costui é invalido, e le Atte Apostoliche dell'anno 1950 segnalano che costui è scomunicato. La potestá dell'ordine potrebbe essere valida, ma i suoi atti sono invalidi, nulli e senza effetto.

La Santa Chiesa Cattolica, Apostolica e Romana giudica nulli e senza effetto tutti gli atti di costui, per molto che avesse la potestá dell'ordine che tra l'altro deve confermare il Papa (che non abbiamo).

S.S. Pio VI segnala: “... Ministri senza missione e pastori senza giurisdizione, per conseguenza parroci intrusi, non faranno altro che atti nulli e tutte le funzioni che eserciteranno sarebbero altre tante profanazioni”.

“CHE ALTRA COSA CI SI PUÒ ASPETTARE DA QUESTI VESCOVI CHE NON SONO ENTRATI PER LA VERA PORTA?. O miglior detto: Che danni potrebbe causare alla religione questi uomini che sono loro stessi avvolti nel laccio dell'errore ?. Certamente che pastori di questa natura, qualunque siano costoro, NON AVREBBERO NESSUN POTERE PER LEGARE E SLEGARE perché mancano di missione legittima e subito sarebbero dichiarati dalla Santa Sede scomunicati con la Chiesa, perché quest'ultima è la pena che la Santa Sede ha riservato sempre per tutti gli intrusi...”. Fine citazioni di S. S. Pio VI nella “Collezione delle allocuzioni concistoriali" pag. 97.

Quale missione canonica e giurisdizione avrebbe Richard Nelson Williamson ? **NESSUNA.**

Quale missione canonica e giurisdizione avrebbero tutti coloro a i quali lui ha ordinato? **NESSUNA: sono intrusi.**

Canone 109: Coloro che sono ammessi dentro la gerarchia ecclesiastica sono costituiti nei gradi della potestá d'Ordine per la Sacra Ordinazione nel Supremo Pontificato per Diritto Divino, una volta compiuta la condizione della legittima elezione e la sua accettazione nel resto dei gradi di giurisdizione per la missione canonica.

Qui in ecclesiasticam hierarehiam cooptantur, non ex populi vel potestatis saecularis consensu aut vocatione adlegurtur sed in gradibus potestatis ordinis constituuntur sacra ordinatione; in supremo pontificatu ipsomet iure divino, adimpleta conditione legitimae electionis eiusdemque acceptationis; in reliquis gradibus iurisdictionis canonica missione.

Citiamo a **INNOCENZO III** nell'anno 1215 durante il **IV CONCILIO LATERANENSE**:

“... E questo Sacramento (**la EUCARESTIA**) nessuno certamente puó dispensare apparte il sacerdote che fosse debitamente ordinato secondo le chiavi della Chiesa che **Gesú Cristo** concesse agli Apostoli ai loro successori. Fine citazione.

Ripetiamo ancora una volta: “ Se qualcuno dicesse che coloro che non sono stati validamente ordinati , né inviati per potestá ecclesiastica, né canonica, ma che provengono

da un'altra parte, sono ministri legittimi della predicazione e dei Sacramenti, sia scomunicato".

Il reverendo John Joseph McVey nell'anno 1926, scrisse nel suo manuale “ Manuale per la Dottrina Cristiana, includendo dogma, morale e culto” pag. 123 a 126 (citiamo gli estratti):
Chi, dopo il Papa, sono pastori legittimi della Chiesa?. Sono i Vescovi Istituiti canonicamente, cioè che hanno ricevuto dal Sommo Pontefice una Diocesi per governare.
Perché non é sufficiente essere vescovo o sacerdote per essere pastore legittimo?. Perché il Papa anche deve inviare un vescovo alla diocesi, e il vescovo deve inviare un sacerdote a una parrocchia. In altre parole: un pastore deve avere non soltanto il potere dell'ordine, ma anche IL POTERE DI GIURISDIZIONE.
Come si comunica il potere di giurisdizione?. I sacerdoti ricevono la loro giurisdizione dal vescovo della diocesi; i vescovi ricevono la loro giurisdizione dal Papa; e il Papa ha la giurisdizione di Gesù Cristo. Un vescovo che non ha ottenuto i suoi poteri spirituali dal Papa; un pastore che non ha ottenuto i suoi dal legittimo vescovo, è UN INTRUSO O SCISMATICO". Fine citazione.

Richard Nelson Williamson e i suoi ordinati sono pastori legittimi? NO! Sono intrusi. Canone 953: La consacrazione episcopale é riservata al Sommo Pontefice e nessun Vescovo puó procedere ad essa senza un mandato apostolico certo, e il Vescovo che senza questo mandato consacra a un'altro Vescovo, suoi assistenti (Vescovi o sacerdoti) e colui che è consacrato, incorrono ipso facto in sospensione e scomunica riservata alla Santa Sede.

Canone 953: Consacratio episcopalis reservatur Romano Pontifici ita ut nulli Episcopo liceat quemquam consecrare in Episcopum, misi prius constet de pontificio mandato. (Super Soliditate, Alias, in postrem, Trans oceanum, Omnem Sollicitudinem, Mystici Corporis Christi, Ad Sinarum Gentem, Apostolorum Principis Sepulcrum). In questo modo é riservata al Romano Pontefice la consacrazione episcopale, che nessun Vescovo può lecitamente consacrare a un'altro se previamente non ha costanza del mandato pontificio.

Quale Papa diede mandato apostolico a Lefebvre per consacrare lecitamente, cattolicamente, a Richard Nelson Williamson il 30 di giugno dell'anno 1988, se non abbiamo Papa dal 9 di ottobre dell'anno 1958? NESSUNO.

Canone 2370: Il Vescovo che senza mandato apostolico consacra a un'altro Vescovo in contro di ció che é disposto nel Canone 953, i Vescovi o al loro posto, i presbiteri assistenti, e colui che riceve la consacrazione, rimangono per il diritto stesso sospesi fino a che la Sede Apostolica li dispensi. Episcopus aliquen consecrans in Episcopum, Episcopi vel, loco Episcoporum , presbiteri assistenti, et qui consecrationen recipit sine apostolico mandato contra praescriptun Canone 953, ipso iure suspensi sunt, donec Sedes Apostolica eos dispensavepit. (Alias, Charitas).

Il Vescovo che consacra a un'altro; Vescovi o in suo difetto i presbiteri assistenti, e colui che riceve la consacrazione senza ordina apostolico e contro i precetti del Canone 953 che dice: “Di tale maniera é riservata al Romano Pontefice la consacrazione episcopale, che nessun vescovo puó lecitamente consacrare a un'altro se previamente non ha costanza del mandato Pontificio" e incorre ipso facto a sospensione e scomunica riservata alla Santa Sede. Il delitto ha due sezioni: la prima nel Canone 2370 che abbiamo già indicato, e la

seconda nel decreto del Sant'Uffizio del 9 di aprile dell'anno 1951, vigente dal 21 di aprile dell'anno 1951, avente forza legale nella Chiesa Universale.

Citiamo a **S.S. PIO XII**, non senza prima ricordare che le Atte Apostoliche sono vincolanti per tutti i cattolici, come cosí lasció detto **S.S. PIO X** nella Costituzione Apostolica Promulgandi dell'anno 1908 (AAS vol. I, anno 1909, n.1, pag. 5-6), e codesto decreto di **S.S. PIO XII** è iscritto alle Atte Apostoliche dell'anno 1951 nelle pagine 217-218, ed è vincolante per tutti i cattolici , e coloro che ne fanno caso omiso, sono evidentemente scismatici.

Citiamo a **S.S. PIO XII** il 21 aprile dell'anno 1951: "Il Vescovo di qualsiasi rito e dignitá che conferisca la consacrazione episcopale a qualcuno senza avere ricevuto il prominamento dalla Sede Apostolica, o senza per la stessa fosse stata espressamente confermata, e anche chi riceve codesta consacrazione, anche se uno o l'altro lo facciano coazionati per timore grave (Canone 2229 § 3, 3º), incorrano ipso facto in scomunica riservata in un modo specialissimo alla Sede Apostolica. ACTASS CONGREGATIONUM SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANTO OFFICII. II DECRETO DE CONSECRATIONE EPISCOPI SINE CANONICA PROVISIONE AAS 43 (Anno 1951) 9 di aprile, pag. 217-218. Fine citazione.

Citiamo adesso a **S.S. PIO XII** nella sua ultima Enciclica vincolante a tutta la Chiesa Universale di Nostro Signore Gesú Cristo: **AD APOSTOLORUM PRINCIPIS SEPULCRUM** del 29 di giugno dell'anno 1958. Citiamo: "Gli atti che appartengono alla potestá dell'Ordine Sacro realizzati per questi ecclesiastici, anche validi, supponendo che fossero state valide le consacrazioni che si vogliono conferire, sono gravemente illecite, quindi peccaminose e sacrileghe. Vengono a proposito le parole di amonestazione pronunciate dal **Divino Maestro**:
CHI NON ENTRA NEL CORTILE PER LA PORTA, MA SALE PER UN'ALTRA PARTE, È UN LADRO E UN OMICIDA; LE PECORE RICONOSCONO LA VOCE DEL SUO VERO PASTORE E LO SEGUONO DOCILMENTE, NON VANNO DIETRO A UN ESTRANEO MA FUGGONO DA COSTUI: PERCHÉ NON RICONOSCONO LA VOCE DEGLI ESTRANEI.

Da quanto abbiamo esposto, si segue che nessun'altra autoritá che non sia il Supremo Pastore, puó revocare l'istituzione canonica conferita a un Vescovo; nessuna persona o assemblea, sia di sacerdoti o di laici, puó arrogarsi il diritto di nominare Vescovi; nessuno puó conferire legittimamente la consacrazione episcopale senza il beneplacito apostolico (Canone 953: "Consacratio episcopalis reservatur Romano Pontifici ita ut nulli Episcopo liceat quemquam consecrare in Episcopum, nisi prius constet de pontificio mandato”). Quindi per causa di una consacrazione abusiva che costituisca un gravissimo attentato alla unitá della Chiesa, é stata stabilita la “scomunica specialissima riservata alla Santa Sede Apostolica" nella quale incorre ipso facto, non soltanto chi riceve la consacrazione arbitraria, ma anche chi la conferisce; rimanendo ambidue, per questo stesso fatto, separati dall'unitá e dalla comunione con la Chiesa. Fine citazione. **Qui S.S.PIO XII ci avverte che tanto Lefebvre come Williamson si trovano separati dall'unitá e dalla comunione con la Santa Chiesa Cattolica, Apostolica e Romana.**

Ci poniamo la seguente domanda: Quale potestá di giurisdizione possiede Richard Nelson Williamson?. **Rispondiamo insieme a S.S. PIO XII: NESSUNA.** S.S. PIO XII nell'anno 1942 avverte infallibilmente da dove arriva al Vescovo la potestá di giurisdizione per poter essere cattolico:

Discorso a i **<u>PARROCI E QUARESIMALISTI DI ROMA</u>**, che possiamo leggere nel libro DISCORSI DI **<u>SUA SANTITÁ PIO XII</u>** <u>VOLUME 2</u>, Edizione Azione Cattolica pag. 384. Citiamo un estratto:
"... *il Vicario di Cristo* é il centro dell'unitá e la fonte dell'autoritá, a Lui devono essere uniti tutto il resto dei Pastori che da lui ricevono immediatamente la giurisdizione e la loro missione. A Lui corrisponde confermare nella fede, come PASTORE PRIMO E UNIVERSALE e come PASTORE dei pastori, prevenire e correggere gli abusi, conservare inviolabile il deposito della Dottrina di Cristo e della Santitá della morale, condannare autenticamente l'errore. Solamente Lui, il successore di Pietro, Pietra fondamentale della Chiesa". **Ripetiamo:** **<u>che da Lui ricevono immediatamente la loro giurisdizione e la loro missione</u>**. Fine citazione.

Citiamo adesso a **<u>S.S. PIO XII</u>** nell'anno 1943 che ci avverte infallibilmente da dove scaturisce la potestá di giurisdizione al Vescovo per poter essere Cattolico: **MYSTICI CORPORIS CHRISTI** " Per il quale i vescovi non soltanto devono essere considerati come i principali membri della Chiesa universale, legati per un vincolo specialissimo con la TESTA DIVINA di tutto il CORPO e per cui con ragione sono chiamati "parti principali dei membri del Signore" ma che, in referenza alla loro propria diocesi, apacentano e reggono come veri pastori in nome di Cristo, il gregge a loro confidato; però, facendo questo, non sono completamente indipendenti, ma sono sottoposti alla autoritá del Romano Pontefice, anche se godono di giurisdizione ordinaria che lo stesso Sommo Pontefice direttamente gli ha comunicato". Fine citazione.

Citiamo ora a **<u>S.S. PIO XII</u>** nell'anno 1954 che ci avverte infallibilmente da dove scaturisce la potestá di giurisdizione al Vescovo per poter essere cattolico. <u>AD SINARUM GENTEM</u>: "Ció che nello stesso modo è stato stabilito per disposizione divina, alla potestá dell'Ordine (in virtú della quale la Gerarchia Ecclesiastica é composta da Vescovi, sacerdoti e ministri) si accede ricevendo il Sacramento dell'Ordine Sacro, la potestá di giurisdizione e anche che al Sommo Pontefice é direttamente conferita per Diritto Divino, provvede ai Vescovi dello stesso diritto, ma soltanto mediante il Successore di San Pietro, al quale non soltanto i semplici fedeli, ma anche tutti i Vescovi devono stare costantemente soggetti e aderenti tanto per la riverenza dell'obbedienza, come per il vincolo dell'unitá".

Riassumiamo:

<u>Sua Santitá PIO XII</u> in <u>MYSTICI CORPORIS CHRISTI</u> : " SONO SOTTOPOSTI ALLA AUTORITÁ DEL ROMANO PONTEFICE ANCHE SE GODONO DI GIURISDIZIONE ORDINARIA CHE IL MEDESIMO SOMMO PONTEFICE DIRETTAMENTE GLI HA COMUNICATO". Fine citazione.

<u>S.S.PIO XII</u> in <u>AD SINARUM GENTEM</u>: "LA POTESTÁ DI GIURISDIZIONE CHE AL SOMMO PONTEFICE GLI È CONFERITA PER DIRITTO DIVINO PROVVEDE AI VESCOVI DELLO STESSO DIRITTO MEDIANTE IL SUCCESSORE DI SAN PIETRO". Fine citazione.

<u>S.S.PIO XII</u> in <u>AD APOSTOLORUM PRINCIPIS</u>: "LA POTESTÁ DI GIURISDIZIONE CHE SI CONFERISCE DIRETTAMENTE PER DIRITTO DIVINO AL SOMMO PONTEFICE ARRIVA AI VESCOVI MEDIANTE QUESTO STESSO DIRITTO, MA SOLTANTO MEDIANTE IL SUCCESSORE DI PIETRO". "NESSUNO PUÓ CONFERIRE LEGITTIMAMENTE LA

CONSACRAZIONE EPISCOPALE SENZA IL BENEPLACITO APOSTOLICO". Fine citazione.

S.S.PIO XII in CHARITAS QUAE pag. 56 del volume 2 pag.487 della Collana delle Brevi Istruzioni: "Dichiariamo e decretiamo che le consacrazioni degli stessi sono state criminali, e sono illecite, illegittime, sacrileghe e contrarie ai Santi Canoni, e come sono stati eletti in forma temeraria e senza nessun diritto, li dichiariamo: privati di tutta la giurisdizione ecclesiastica e spirituale per la direzione delle anime, e sospesi da tutte le funzioni episcopali per essere stati illecitamente consacrati". Fine citazione.

Citiamo il "Manuale della Religione Cristiana" Handbook of Christian religion di Wilhelm Wilmers dell'anno 1891: "Il potere di giurisdizione è imprescindibile nel Sacerdote per la valida amministrazione del Sacramento della penitenza e per il legittimo esercizio degli altri ministeri, per questo gli ordinati senza giurisdizione sono insufficienti per la dispensazione dei mezzi di salvezza". Fine citazione.

Citiamo adesso a Walter Devivier pag. 329-330 della sua opera "Apologetica Cristiana", una difesa della fede cattolica dell'anno 1903: "Il potere di giurisdizione include allo stesso tempo la facoltá di esercitare legittimamente il potere dell'ordine e del diritto per prendere parte del governo della Chiesa. Questa facoltà e questo diritto si conferiscono per istituzione canonica, e dipendono dalla volontà del Supremo Capo della Chiesa. Nessun Vescovo che non abbia ricevuto giurisdizione dalla Testa della Chiesa, può legittimamente ordinare un sacerdote o consacrare un vescovo, anche se lo esegue validamente; né può prendere parte , neanche validamente, dell'amministrazione e governo della Chiesa. Per stare nella legittima e piena linea di successione dei pastori della Chiesa, quindi della gerarchia di giurisdizione, non basta che un Vescovo abbia ricevuto la potestá d'Ordine, ma deve avere anche il potere di giurisdizione. In altre parole: non é sufficiente che sia consacrato Vescovo, deve anche avere ricevuto con la sua consacrazione il diritto di amministrare una Diocesi, che in virtú della successione apostolica rimane cosí unita a una delle primitive sedi apostoliche. Questa è una proposta evidente che puó essere provata dalle parole di tutti i Padri che condannano i scismatici, ai Vescovi in possesso di sedi usurpate". Fine citazione.

SAN ROBERTO BELLARMINO in Romano Pontefice, libro II, capitolo 30, avverte: "Finalmente i Santi Padri insegnano unanimemente non soltanto che gli eretici si trovano fuori dalla Chiesa, ma anche che stanno ipso facto privati di tutta giurisdizione e dignitá ecclesiastiche".

SAN CIPRIANO avverte: "Affermiamo che assolutamente nessun eretico o scismatico ha potere o diritto; e anche insegna che gli eretici che ritornano alla Chiesa devono essere ricevuti come laici, anche se anteriormente siano stati sacerdoti o vescovi nella Chiesa. San Ottato insegna che gli eretici e scismatici non possono avere le chiavi del Regno dei Cieli, e non possono legare e slegare. Sant'ambrogio, Sant'Agostino, San Girolamo insegnano lo stesso. Fine citazione.

Alcuni membri di questi gruppi o chierici vaghi acattolici accedono al Canone 209 per giustificare le loro nullitá e invaliditá, che insegna: **"Nel caso di errore comune o di dubbio positivo e probabile, tanto di diritto come di fatto, la Chiesa supple la giurisdizione tanto nel foro esterno come in quello interno".**

Canone 209: “In errore communi aut in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti, iurisdictionem suplet Ecclesia pro foro tum externo tum interno”.

Il reverendo e canonista Francis Miaskiewicz nel suo libro “Giurisdizione delegata secondo il Canone 209”dedicato esclusivamente a questo Canone, “SUPPLIED JURISDICTION ACCORDING TO CANON TWO HUNDRED AND NINE”, insegna chiaramente che questi appelli sono falsi, senza accennare quello che infallibilmente lasció legato Sua Santitá Pio XII negli anni 1942, 1943, 1954, 1958 che giá abbiamo citato con anterioritá.

Citiamo senza piú dilazioni a Francis Miaskiewicz in questo ovvio estratto della sua opera fondamentale che leggiamo nella pag. 194 del citato libro. Citiamo: “Quando si dice che la Chiesa , o piú specificamente il Romano Pontefice, somministra giurisdizione in qualsiasi caso, giá sia nell'errore comune o nel dubbio, si intende facilmente che il Papa opera in virtú della pienezza del potere giuridico che Cristo affidó nella sua persona". Fine citazione.

Non abbiamo Papa dal 9 ottobre dell'anno 1958, a meno che non pretendano dirci che l'apostata Bergoglio lo sia. Come abbiamo osservato, Lefebvre perse la sua potestá di giurisdizione e Williamson mai la possedette, e tutte due stanno scomunicati ipso facto per diverse vie, cosí come coloro che li hanno ordinati.

Richard Nelson Williamson non é stato né maí sará un Vescovo cattolico, ma è un intruso, nullo e senza effetto.

Canone 2372: Suspensionem a divinis Sedis Apostolicae reservatam, ipso facto contrahunt, qui recipere ordine praesumunt ab escomunicatio vel suspenso vel interdicto post sententiam declaratioram vel condemnatoriam, ant a notorio apostata, haeretico, schismatico; qui vero bona fide a quopiam eorem sit ordinatus, exercitio careat ordinis sic recepti donec dispensetur. (Etsi pastoralis, Apostolicae Sedis).
Canone 2372: Cadono ipso facto nella pena di sospensione a divinis riservata alla Sede Apostolica, coloro che osano ricevere Ordini dalle mani di scomunicati (come Lefebvre e Williamson) o sospesi dopo la sentenza condannatoria o dichiarativa, o di un apostata, eretico o scismatico notorio (come Lefebvre e Williamson per essere membri della setta Montiniana, il primo nell'anno 1965 e il secondo dal 1976) e chi di buona fede è stato ordinato per coloro, non puó esercitare le ordini ricevute mentre non sia dispensato.

Come possiamo osservare, questi ordinati lo furono mediante l'eretico scismatico Lefebvriano e scomunicato Richard Nelson Williamson, il quale fu “consacrato” nullo e senza effetto, e illecitamente, per il scismatico, apostata, Montiniano Marcel Lefebvre, il Canone 2372 é chiaro al riguardo, e costoro non possono esercitare la potestá dell'Ordine, presupponendo che questa fosse valida, cosí come é evidente la sua nullitá di effetti all'essere consacrato Richard Nelson Williamson senza autorizzazione in Sede Vacante, rimanendo questo atto nullo e senza effetto all'essere una usurpazione dei poteri e giurisdizione del Papa in vita, come vedremo insegna la Costituzione Vacantis Apostolicae Sedis nell'anno 1945, la quale si trova nelle Atte Apostoliche dell'anno 1946 pag. 65 a 99 (A.A.S.Vol. XXXVIII, 1946,n.3, pag. 65-99).

Citiamo estratti di questa Costituzione:

“Mentre la Sede Apostolica è vacante, che il Sacro Collegio Cardinalizio non abbia nessun potere né giurisdizione in quello che appartiene al Papa in vita... Ma che tutto rimanga riservato per il futuro Papa. Cosí decretiamo che qualsiasi potere o giurisdizione che appartenga al Romano Pontefice mentre sia vivo (a meno che non fosse espressamente dichiarato in questa Nostra Costituzione) la stessa riunione di Cardinali possa avere preso come esercizio, SIA NULLA E SENZA EFFETTO.

“Ordiniamo anche che il Sacro Collegio Cardinalizio non possa disporre delle leggi della Sede Apostolica e della Chiesa Romana nel modo che desideri disporre, né potrá provare a svirtuare le leggi della medesima, né direttamente o indirettamente, mediante una sorte di connivenza, o mediante il dissimulo di delitti perpetrati contro le stesse leggi, giá sia dopo la morte del Pontefice, o in tempo di Vacante, malgrado si pensi che si puó provare a farlo. Di fatto, vogliamo che si debba proteggere e difendere contro l'argomento stesso di tutti gli uomini.

“Le leggi dettate dai Romani Pontefici non possono in nessun modo essere corrette o modificate per la Vacante della Sede, della riunione di Cardinali, della Chiesa Romana , né si puó togliere né aggiungere nulla, né si puó fare nessuna dispensazione in nessun modo riguardanti alle leggi stesse e a qualche parte di queste. Questo é molto evidente nelle Costituzioni Pontificie sulla elezione del Romano Pontefice. Ma se occorresse qualcosa contraria a questa prescrizione, o se casualmente si intenti, lo dichiariamo nullo e senza effetto da parte della nostra Suprema Autorità. "Per tutto questo, non si permette a NESSUNO indebolire questa pagina della Nostra Costituzione, Ordinanza, Abrogazione, Ordine vincolante, avvertimento, proibizione, precetto e Volontá, o che vada contro di essa per un'impresa imprudente; e se qualcuno osi tentarlo, che sappia che incorrerá per questo all'ira di Dio Onnipotente e dei Benedetti Apostoli Pietro e Paolo". Fine citazione.

Citiamo adesso la rivista spagnola di diritto canonico dell' anno 1946 volume 1. Nº 2-pagine 425-484:
“Nel Nº3 di questo capitolo troviamo la prima modificazione. In effetto, dopo ripetere tutto ció della Costituzione anteriore, a sapere: che i Cardinali sono privi di tutta autoritá per introdurre innovazioni nelle leggi promulgate dai Romani Pontefici, o per interpretare, soprattutto in referenza alla elezione del Papa, la nuova Costituzione aggiunge per conto suo: “Se accadesse che facessero o provassero qualcosa in contra di tutto ció decretato, lo dichiariamo di nessun valore, in virtú della Nostra Suprema Autoritá. Fine citazione.

Nel preambolo di **VACANTIS APOSTOLICAE SEDIS** é chiaro che certe cose non possono accadere durante la Sede Vacante.

Nessuno, neanche i Cardinali, possono usurpare la giurisdizione del Romano Pontefice durante un interregno. Non possono eseguire quello che normalmente gli si permette fare al Papa. Questo include erigere seminari, creare nuove ordini religiose, emettere mandati papali per consacrare Vescovi, proporzionare giurisdizione, canonizzare santi, cambiare la Liturgia in qualsiasi forma, dispensare dall'osservanza delle leggi Papali, , alzare irregolaritá come l'infamia della legge o alzare qualsiasi scomunica, proibizione, condanna, anatema, riservato specialmente al Romano Pontefice.

Neanche possono in nessun modo violare o dispensare dall'osservanza di qualsiasi legge papale , cambiare o correggere queste leggi o aggregare a queste leggi. **“In verità, se qualcosa di avverso in questo Mandato occorresse o si cercasse casualmente, lo dichiariamo per Nostra Autorità Suprema, nullo e senza valore”.**

Come possiamo osservare, coloro che non sono stati ordinati per nessuna delle vie cattoliche, sono privi di missione e giurisdizione, sono intrusi, non sono sacerdoti cattolici.

Definiamo gli intrusi dei quali ci avvertono le Sacre Scritture, The Catholic encyclopedia 1907. Intrusione (dal latino intrudere) é l'atto per il quale si prende possessione illegale di un beneficio ecclesiastico. Quindi implica ignorare l'Istituzione Canonica, che é la recezione del beneficio in mani di colui che ha il diritto di somministrarlo per diritto canonico. La necessità di una istituzione canonica adeguata si basa principalmente in certi passaggi del Nuovo Testamento (Giovanni 10,1, Heb.5,4) nei quali si postula una missione legittima della autorità debitamente costituita nella Chiesa. Questo é ri-affermato dal Concilio di Trento (ses.XIII, C.VIII) en el “Corpus Juris Canonici” si decreta: “Non si puó prendere possessione di un beneficio ecclesiastico senza la Istituzione Canonica” (Cap.I, De reg. giur, in VI). Per costituire un intruso o usurpatore nel senso ecclesiastico, è sufficiente che la persona non abbia un vero titolo canonico al beneficio quando prende possessione. Fine citazione.

Se si riferiscono a che gli intrusi acattolici, possono amministrare i Sacramenti, anche abbiamo un Canone al rispetto, il Canone 1258, § 1 “Haud licitum est fidelibus quovis modo active assisten sen partem habere in sacris acatholum”: “ Non si permette ai fedeli assistere attivamente o partecipare in qualsiasi modo in riti sacri non cattolici”. Il quale ci proibisce espressamente cercare Sacramenti di scismatici e intrusi, Canone 2316. “Qui quoquo modo haeresis propagationem spon te et scienter iuvat, aut qui communicat in divinis cum haereticis contra praescriptum Can.1258, suspectus de haeresi est. **“Si considera sospettoso di eresia a colui che, in modo spontaneo e cosciente, aiuti in qualche maniera alla propagazione della eresia, o si comunichi “in divinis” con gli eretici, in contro dei precetti del Canone 1258”.**

Sua Santitá Pio VI il 26 di settembre dell'anno 1791 ci avverte nel Laudabilem Majorun: "Quando un cattolico coopera nel scisma con la sua condotta, è impossibile che non assenta per questo stesso fatto il peccato di scisma, e che non riconosca e tratti all'intruso come un sacerdote legittimo”.

Il reverendo Szal nell'anno 1948 in "The Communication of Catholics with Schismatics", "La Comunicazione dei Cattolici con gli scismatici", pag. 59-60, ci avverte: "L'ATTO DI CERCARE O RICEVERE I SACRAMENTI DA UN MINISTRO SCISMATICO É PROIBITO IN VIRTÚ NON SOLTANTO DALLA LEGGE DIVINA, MA ANCHE DALLA LEGGE PROMULGATA NEL CANONE 1258, §1.

Fagnanus (1598-1678), al commentare la legge del Decreto , offrí un trattato dal titolo "De schismaticis et ordinatis ab eis" (Dei scismatici e le loro ordini). In questo trattato affermava che non era lecito cercare o ricevere i Sacramenti da un ministro anche se si fosse scomunicato. Una trasgressione di questa natura che connota la presenza di un pericolo spirituale non poteva essere derogata da un'abitudine contraria.

L'atto di cercare o ricevere i Sacramenti da un ministro scismatico è proibito in virtù non soltanto della Legge Divina, ma anche della Legge promulgata nel Canone 1258, §1.

Ci sono state anche risposte dal Sant'Uffizio che hanno proibito la comunicazione religiosa positiva con gli scismatici nella dispensazione dei Sacramenti. Mai è lecito sollecitare la recezione dei Sacramenti a chi li amministra in maniera diversa al rito cattolico e quindi differenziando l'amministrazione della impiegata dalla Chiesa. Questo sarebbe una partecipazione immediata in forma illecita di lavoro e una professione implicita di una setta falsa. **Questa petizione é ugualmente illecita se il sacramento è amministrato da un ministro scismatico in un rito cattolico, salvo nel caso di estrema necessitá e soltanto nei casi del Battesimo e la Penitenza. Incluso in questi casi, le circostanze dovranno mettere in evidenza che la petizione non implica il riconoscimento di una setta falsa".** Fine citazione.

Citiamo il "DIZIONARIO DI TEOLOGIA MORALE" da colui che fu Vescovo , Francesco Roberti, dell'anno 1957. COMUNICAZIONE CON ACATTOLICI (in sacris). La comunicazione in sacris, ossia nelle cose sacre, è la partecipazione di un cattolico nelle funzioni sacre e pubbliche di un culto non cattolico, eretico, scismatico, infedele, etc...Questa è la vera Communicatio in sacris, chiamata anche communicatio in sacris positiva per distinguerla dalla comunicatio in sacris negativa che esiste quando un acattolico é ammesso a formar parte delle funzioni del rito cattolico. Limitandosi alla prima, questa puó essere formale quando un cattolico con l'intenzione di onorare a Dio con quel culto; o materiale quando un cattolico assiste alle funzioni di un culto acattolico per motivi professionali o convivenza sociale senza avere l'intenzione di partecipare veramente in quel culto; o attiva quando a prendere parte nel culto si realizza qualche atto che abbia relazione con esso, e passiva quando si forma parte senza prendere nessun atto che abbia relazione con la cerimonia religiosa. Comunicazione "IN SACRIS" ATTIVA E FORMALE: la comunicazione attiva e formale è proibita sempre e il Canone 1258 la proibisce espressamente sotto tutte le sue forme, perché sarebbe la professione di un culto falso e la negazione della fede cattolica, apparte dello scandalo. E così, fuori dal pericolo di morte, è proibito ricevere i Sacramenti da un ministro acattolico e prendere parte attiva nelle sue cerimonie di culto. Chi prende parte attiva e formale di un culto acattolico é sospettoso di eresia (Canone 2318). Fine citazione.

Citiamo a Wilhelm Wilmes nel suo Manuale della Religione Cristiana dell'anno 1891 pag.371: "Tutti coloro che appoggiano a un sacerdote vescovo o amministratore diocesano che non abbia ricevuto legittimamente la sua missione dal Papa, e tutti coloro che mantengono relazioni con costui in temi spirituali, sono come quelli a chi appoggiano, considerati dalla chiesa come scismatici, perché con questa azione si separano dall'unitá della Chiesa". Fine citazione.

Per concludere, ricordiamo le citazioni di **S.S. Pio VI**: "... Dei ministri senza missione e pastori senza giurisdizione , e per conseguenza parroci intrusi, non faranno altro che atti nulli, e che tutte le funzioni che eserciteranno sarebbero altrettanto profanazioni". "Dichiariamo e decretiamo che queste consacrazioni furono peccaminose e sono illecite, illegali, sacrileghe, e in disaccordo con le regole dei Canoni Sacri. Per cause che furono eletti imprudentemente e ingiustamente, sono privi di tutta giurisdizione ecclesiastica e

spirituale per guidare le anime, e sono stati sospesi da tutto l'esercizio dell'incarico episcopale". "Proibiamo severamente ai mal eletti e illecitamente consacrati assumere la giurisdizione episcopale già che mai l'hanno ricevuta. Neanche devono nominare , per la cura delle anime e l'amministrazione dei Sacramenti, sotto nessun pretesto di necessitá". "Ordiniamo e proibiamo , sotto la stessa pena di sospensione, che tanto i consacrati come i loro consacrati, conferiscono illecitamente il sacramento della Confermazione o dell'Ordine, o che esercitino in qualsiasi modo l'Ufficio Episcopale. Per conseguenza, qualsiasi persona ordinata per coloro deve sapere che si trova sospesa e che sarà colpevole di irregolarità se esercita gli ordini che ha ricevuto". É urgente allertare i fedeli accecati affinché immediatamente cessino di ricorrere ai servizi fraudolenti degli intrusi eretici e scismatici ordinati!. Di continuare cosí facendo, incorrono nel gravissimo delitto di communicatio in sacri con qualcuno che non é cattolico e che si trova scomunicato, malgrado con tutta la buona fede che abbia potuto avere e abbia, quando si mise in mani eretiche e scismatiche per essere "ordinati".

Tutto ciò non è nessuna sciocchezza: con il Magistero infallibile dei Vicari di Nostro Signore Gesú Cristo non si discute e di Dio non si burla nessuno. É meglio permanere nella propria casa e orare la Santa Messa e il Santo Rosario, che avere qualcosa a che vedere con intrusi Lefebvristi e Tuchisti che non sono entrati per la porta del Cortile, i quali non possiedono nessuna giurisdizione sul gregge di Nostro Signore Gesú Cristo, non essendo altro, malgrado loro, che ladri e lupi.

Dio Uno e Trino, che vede nel segreto e penetra nelle intenzioni dei cuori, saprá compatire e premiare generosamente a chi cosí santifica la sua vita, nella solitudine e nel silenzio della loro casa, prima che lasciarsi macchiare per cosí infame crimine e incorrere nella stessa scomunica che pesa su gli eretici.

A gli intrusi dobbiamo prevenirli di cessare di commettere orribili sacrilegi: devono riconoscere con umiltá che si sono sbagliati in maniera miserabile, dovendo pentirsi amaramente della loro ostinata cecitá che tanto danno e confusione ha causato alla Chiesa Militante e anche alla sua propria anima. La Penitenza è l'unico cammino che gli rimane se ancora desiderano aggradare a Dio e salvare la loro anima, penitenza che la Chiesa, come madre misericordiosa che è, non nega mai a nessuno.

Che il Buon Dio voglia che aprano gli occhi e comprendano la loro terribile situazione, si pentano profondamente d'avere peccato cosí gravemente, facciano la dovuta penitenza durante il resto della loro vita e riescano a remendarla. É quello che desideriamo con tutto il cuore, perché Dio non vuole che nessuna anima si perda, ma che si salvino mediante la conversione. "Quae est enim peior mors animae, quan libertas erroris": Che peggior morte per l'anima che la libertá dell'errore.

NON DICIAMO CHE VOI AVETE PERSO LA POTESTÁ DELL'ORDINE, DICIAMO CHE MAI L'HANNO RICEVUTA.

Il **Papa Innocenzo I**, nel 9 d'aprile dell'anno 416, riconobbe solamente ai Vescovi il diritto di confermare, in virtù dell'abitudine ecclesiastica e dei passaggi citati nei Fatti degli Apostoli. Questo decretale è il primo documento pontificio che proibisce ai sacerdoti il ministero della Confermazione.

Si attribuisce al Papa San Silvestre l'aver riservato ai Vescovi il privilegio di consacrare il crisma e segnare con questo ai battezzati.

Nella sessione VII del **CONCILIO DI TRENTO** si avverte che "soltanto il Vescovo è il Ministro Ordinario della Confermazione", e nella sessione XXIII dello stesso Concilio si segnala anatema a coloro che affermano che il potere che ha il Vescovo è comune ai presbiteri, dichiarando anche che costoro non hanno nessuna potestá per amministrare questo Sacramento.

San Pio X nella sua Lettera Apostolica "Ex quo" (citata nel Canone 782 dal Cardinale Pietro Gasparri) nella quale avverte "Ugualmente inammissibile è l'idea che la confermazione amministrata da qualsiasi sacerdote puó tenersi come valida": "Absonum est, validam habendam esse confirmationem a quovis presbitero collatan", appunto perché il sacerdote possiede il potere di confermare in virtú della sua ordinazione, ma soltanto lo eseguirá validamente con il permesso del Papa , e ai Vescovi soltanto è permesso per decisione del Papa, e se un presbitero senza permesso del Papa conferma questo Sacramento sará invalido, malgrado ció, il Papa puó alzare questa proibizione a determinati gruppi di sacerdoti , o a tutti, oppure proibirle com'è proibito ai latini (Canone 782, a eccezione dei decreti nelle Atte Apostolicae Sedis (38) 1946, pag.359 SS e nelle Atte Sedis (40) 1948 pag.40 della nuova disciplina imposta da S.S.Pio XII), o anche proibire o permettere allo stesso gruppo come fece San Gregorio Magno con i presbiteri sardi, che gli fu proibito per seguire la norma romana e poco dopo decise che era meglio mantenerla. San Gregorio distingue la disciplina della Chiesa romana che proibiva confermare ai presbiteri con l'abitudine vigente della chiesa calaritana che concedeva ai medesimi questa facoltà.

S.S. Benedetto XIV avverte che la validitá dei greci scismatici per confermare (Sacramento) è perché cosí lo ha deciso il Papa "per Apostolicae Sedis dispensacionem".

Lo stesso poteva occorrere con il Sacramento dell'Ordine proibito al presbitero, cioè il presbitero non puó ordinare , a meno che il Papa non dia il permesso (Canone 951) come per esempio **Bonifacio IX** nella Bolla **Sacrae Religionis** dell'1-II-1400 (DZ-HU 1145) concedette all'Abate di Sant'Orsola in Inghilterra , la possibilitá di ordinare diaconi e presbiteri, ordini maggiori rinnovati piú tardi da Martino V nella Bolla Gerentes ad vos del 6-XI-1427 (DZ-HU 1290). Innocenzo VIII (Bolla Exposcit tuae devotionis del 9-IV-1489 (DZ-HU 1435) concesse al generale dei Cistercensi la capacità di ordinare sub-diaconi e diaconi.

S.S. Innocenzo IV nel suo Apparatus alle Decretali di Gregorio IX pubblicato nell'anno 1245 circa, dice che il Papa puó non soltanto privare al Vescovo del potere di ordinare e al sacerdote di consacrare validamente, ma anche di privare a qualsiasi persona del potere di battezzare.
O come avverte il Canone 16 del **CONCILIO DI NICEA**: " Se qualcuno osa sottrarre a uno ció che appartiene a un'altra, e ordinarlo nella sua chiesa senza il permesso dello stesso Vescovo dell'altra, tra il quale clero stava iscritto prima di partire, la ordinazione dev'essere nulla".

Anche **S.S. Leone XIII** chiarisce in **Apostolicae Curae**: "Ottenere Ordini nulle significa il medesimo che per atto nullo e senza effetto, cioè invalido, come la stessa parola esprime.

Questo é specialmente chiaro quando la parola è usata nella stessa forma che le Ordini a proposito anche dei "benefici ecclesiastici". “Nulliter enim obtinuisse ordines idem est atque irrito actu nulloque effectu, videlicet invalide, ut ipsa monet eius vocis notatio et consuetudo sermonis, praesertim quum idem pari modo affirmetur de ordinibus quod de beneficiis ecclesiasticis”.

Il medesimo si legge nella **Costituzione Apostolica Vacantis Apostolicae Sedis di S.S. Pio XII, anno 1945**, **Atta Apostolicae Sedis anno 1946** pag. 38-65, usando lo stesso linguaggio della Bolla infallibile di **S.S. Leone XIII**, **Apostolicae Curae** : “Le leggi decretate dai Romani Pontefici non possono subire correzioni o essere modificate dall' assemblea dei Cardinali della Chiesa Romana stando la Sede Vacante. Non è permesso rimuovere, eliminare o aggiungere nulla , NÉ PUÓ FARSI DISPENSAZIONE ALCUNA SULLE STESSE LEGGI O ALCUN FRAMMENTO DI QUESTE. Questo é piú che evidente nelle Costituzioni Pontificie sulla elezione del Romano Pontefice, MA SE PER CASO SI PRODUCE QUALCOSA CONTRARIO A QUESTO PRECETTO LO DICHIARIAMO NULLO PER NOSTRA SUPREMA AUTORITÁ". "Leges a Romanis Pontificibus latae, per coetum Cardinalium Romanae Ecclesiae, ipsa vacante, corrigi, vel immutari nullo modo possunt, nec quicquam eis detrahi, sive addi, vel dispensari quo modo libet circa ipsas seu aliquam earum partem. Quod potissimum valet de Constitutionibus pontificiis, ad ordinandum negotium electionis Romani Pontificis latis. Immo si quid contra hoc praescriptum fieri vel attentari forte contigerit, ipsum Suprema Nostra Auctoritate nullum et irritum declaramus. “ Mentre la Sede Apostólica sia vacante, che il Sacro Collegio Cardinalizio non abbia nessun potere di giurisdizione in ció che appartiene al Papa in vita, e che tutto rimanga riservato al futuro Papa. Cosí decretiamo che qualsiasi potere o giurisdizione che appartenga al Romano Pontefice mentre sia in vita (a meno che non sia permesso espressamente in questa Nostra Costituzione) la stessa assemblea di Cardinali possa prendere per esercizio, é nulla e senza effetto"."Sedis Apostolicae vacatione durante , Sacrum Collegium Cardinalium in iis, qua ad Pontificem Maximum dum viveret pertinebant, nulla omnino potestatem aut iurisdictionem habeat, neque gratiam, neque iustitiam faciendi, aut factam per Pontificem mortuum executioni demandandi, sed ea omnia futuro Pontifici reservare teneatur. Itaque irritum et inane esse decernimus quidquid potestatis aut iurisdictionis ad Romanum dun vivit , Pontificem pertinentis (nisi quatenus in hac Nostra Constitutione expresse permittatur coetus ipse Caretnalium duxerit eadem Vacante Ecclesia) exercendum”.

“Ordiniamo anche che il Sacro Collegio Cardinalizio non possa disporre delle leggi della Sede Apostolica e della Chiesa Romana nella maniera che desideri, né potrá provare, diretta o indirettamente, a devirtuare le leggi della medesima, mediante qualsiasi connivenza, o mediante il dissimulo di delitti perpetrati contro le stesse leggi, giá sia dopo la morte del Pontefice, giá sia in tempo di vacante. Di fatto, vogliamo che si protegga e difenda contro lo stesso argomento di tutti gli uomini".
“Item praecipimus , ne S. Cardinalium Collegium de iuribus Sedis Apostolicae Romana eque Ecclesiae quomo dolibet disponere veleat, neque in quo piam iuribus eiusdem sive directe detrahere attentet sive indirecte per connivientiae speciem, seu per dissimulationem facinorum adversus eadem iura, etiam post obitum Pontificis seu vacationis tempore perpetratorum , attentare videatur; immo volumus utomnium virium contentione eadem custodire et defendere debeat”. “ Se qualcuno provasse il contrario con relazione a queste prescrizioni e volesse attentare contro di esse, che sappia che per la Nostra Suprema

Autoritá, é nullo e senza effetto ". " Immo si quid contra hoc praescriptum fieri vel attentari forte contigerit , ipsum suprema Nostra Auctoritate nullum et irritum declaramus”.
Per tutto ció, che non si permetta a nessuno debilitare questa pagina della Nostra Costituzione, ordinanze, abrogazione, ordine vincolante, avvertenza, proibizione, precetti e volontá, o che andasse in contro di essa per una impresa imprudente. In piú, se qualcuno osi provare a infrangere la nostra volontà, sappia che incorrerá per questo all'Ira di Dio Onnipotente e ai Benedetti Apostoli Pietro e Paolo”. “Nulli ergo hominum liceat hauc paginam Nostrae Constitutionis, ordinationis, abrogationis, mandati, innodationis, praecepti, , voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum”.

Se voi assicurate, per attiva e per passiva, che la setta conciliare NON È LA CHIESA CATTOLICA, ed è invece una setta non cattolica che si è separata dalla Chiesa Cattolica, Apostólica e Romana, quindi assolutamente tutti i vescovi cattolici, giá siano consacrati validamente e legittimamente da **S.S. Pio X**, **S.S.Benedetto XV**, **S.S.Pio XI** o da **S.S.Pio XII,** quando passarono a formar parte della setta conciliare, abbandonarono ipso facto di essere Vescovi cattolici (Canone 188.4 Cum Ex Apostolatus Officio) per abbandono pubblico della fede cattolica, perdendo ipso facto i loro incarichi ecclesiastici e la loro giurisdizione, ma no il carattere dell'ordine perché indelebile.
Per altro lato, se assicurano per attiva e per passiva che S.S.Pio XII è l'ultimo vero Papa che lasció legato in Cielo che il potere di giurisdizione soltanto arriva al vescovo mediante il Papa (Mystici Corporis Christi ad Sinarum Gentem, Apostolorum Principis Sepulcrum) avverte che la disciplina vigente per la consacrazione dei vescovi cattolici è riservata soltanto al Papa e che nessun vescovo puó procedere a questa, senza mandato apostolico certo (Canone 953) e che chi consacri senza permesso del Papa è scomunicato lui e i suoi consacrati (Atta Apostolicae Sedis 43, 1951 9 aprile, pag.217-218) e sospesi ipso facto (Canone 2370) e avverte che nei periodi di interregno (**Costituzione Apostolica Vacantis Apostolicae Sedis** 38, 1946, n.3, pag.65-99) sotto la sua suprema Autoritá che è quella del Nostro Signore Gesù Cristo, tutto il potere e giurisdizione del Papa in vita non puó essere usato né esercitato, ma per il contrario sará nullo e senza effetto, quindi **invalido** come avvertí S.S. Leone XIII nella Bolla infallibile Apostolicae Curae del 13 settembre dell'anno 1896, e la disciplina vigente sulle consacrazioni episcopali ricade ed é riservata esclusivamente al Papa in vita (Canone 953) e in interregno è proibito non soltanto lecitudine, ma sotto nullitá e quindi invaliditá, e come avvertí S.S. Innocenzo IV nel suo Apparatus Super Quinque Libris Decretali dove avverte che il Papa, mediante una Costituzione, puó proibire che un vescovo ordini e incluso che proceda al battesimo validamente, e se dice che i sacramenti conferiti per tale persone non sono validi, effettivamente non saranno validi (sic).
Et quidem satis bene videntur dicere in eo, quod dicunt, quod possunt facere constitutiones summi Pontifices super praemissis, et eis factis, si constituatur quod non valeant sacramenta a talibus collata, non valebunt.

Puó lei spiegare come ci può essere un garage thucista. Quello di Moisés Carmona Rivera, garage che nacque nell'anno 1981 dalle mani dell' "arcivescovo" di Bulla Regia, un "arcivescovato" che gli conferí Montini nell'anno 1968 a Thuc?. E potrebbe anche spiegare come ci puó essere un'altro garage lefebvrista, quello di Richard Nelson Williamson, nato nell'anno 1988 dalle mani dell'"arcivescovo" titolare di Sinuata in Frigia, “arcivescovato” che

gli conferí Roncalli nell'anno 1962 a Lefebvre ovviando il resto dei garage thucisti e lefebvristi che furono fondati negli anni “80 del secolo scorso?.
Dell Arcivescovato di Sinuata in Frigia a Lefebvre: “il 26 luglio dell'anno 1962, il Capitolo Generale dei Padri dello Spirito Santo elessero a Lefebvre come superiore generale. Lefebvre era ampiamente rispettato per la sua esperienza in campo della Missione. Tra l'altro, alcuni membri progressisti della sua congregazione (particolarmente in Francia), consideravano il suo stile autoritario, e desideravano riforme radicali. Il 7 d'agosto dell'anno 1962, Lefebvre ricevette la Sede arcivescovile titolare di SINNADA IN FRIGIA. Link della citazione: https://ca.wikipedia.org/wiki/Marcel Lefebvre#cite-note-Apología 1-7. In ambedue casi stranamente non gli si applica il Canone 188.4, e neanche la Cum ex Apostolatus Officio di S.S. Paolo IV, e neanche le discipline delle consacrazioni episcopali (Canone 953; Atta Apostolicae Sedis 43 dell'anno 1951, pag. 217-218) e quelle degli interregni (Atta Apostolicae Sedis 38, dell'anno 1946, n.3, pag.65.99), per non citare altre illegalitá che abbiamo giá citato per decine di volte; e se ovvia l'avvertenza di S.S. Leone XIII nella bolla infallibile Apostolicae Curae: "Ottenere ordini nulle significa lo stesso che atto nullo e senza effetto, quindi invalido, come la stessa parola dice". "Nulliter essim obtinuisse ordines idem est atque irrito actu nulloque effectu, videlicet invalide, ut ipsa monet eius vocis notatio et consuetudo sermonis; praesertim qnum idem pari modo affirmeteur de ordinibus quod de beneficiis ecclesiasticis...”**applicabile a tutti coloro che divengono “consacrati” per loro stessi, e a tutti gli “ordinati” sotto gli invalidamente consacrati per costoro.** Puó spiegare com'è possibile che in codesti garage ci siano Vescovi validi, cattolici con giurisdizione?.

Per tutto il citato anteriormente, queste “ordinazioni episcopali” sarebbero come minimo dubbiose (per alcuni, per altri ovviamente sono invalide), e al conferire i Sacramenti non è mai permesso adottare un corso probabile di azione in referenza alla validitá, abbandonando il corso piú sicuro: il contrario é condannato specificamente dal Papa Innocenzo XI nel Decreto del Sant'Uffizio il 2 di marzo dell'anno 1679. Per conseguenza un laico non potrá mai ordinare sacerdote a nessuno, voi siete illeciti, cioè intrusi che sono a conoscenza di questo fatto ma sempre ricalcano che sono validi per poter cosí ingannare ai semplici: privi di giurisdizione per governare il gregge del nostro Signore Gesú Cristo, e invalidi perché il leader del garage non fu ordinato sacerdote, come lui stesso dice che colui che l'ordinó mai fu consacrato vescovo nell'anno 1988 sub poen nullitatis durante l'interregno, un interregno che loro dicono stare, portando piú di 35 anni simulando consacrazioni episcopali e ordinazioni, così come Sacramenti, etc... Lo stesso applichiamo a tutto il Tuchismo e Lefebvrismo.

Se il Canone 188.4 e la **Cum ex Apostolatus Officio** non si applica a un solo soggetto, neanche puó applicarsi a nessuno e non si puó difendere legalmente la Sede Vacante, ma se nel caso si difendesse che in effetto la Sede è vacante, coloro devono attenersi alla Costituzione Apostolica per gli Interregni vigenti, dell'anno 1945 in corso, ció incluso nelle Atte Apostoliche N.º43, alla **Costituzione Apostolica Promulgandi** di **S.S. Pio X** del 29 settembre dell'anno 1908 nella quale avvertí che le promulgazioni delle leggi ecclesiastiche generali si realizzano esclusivamente mediante l'inserzione della legge nella pubblicazione ufficiale della Santa Sede, all'Atta Apostolicae Sedis, essendo tutte queste leggi vigenti e vincolanti per tutti i membri della Chiesa Cattolica, Apostolica e Romana, cosa che nessuno dei garage esegue e obbedisce, un fatto che ci porta a domandarci se tutti coloro che difendono questa posizione siano membri della Chiesa, restando evidente che non possono

esserlo, giá che hanno inventato una nuova disciplina per funzionare, un nuovo Magistero, come se potessero farlo, che non possono, quindi è un inganno. Se coloro affermano essere cattolici DEVONO LA LORO OBBEDIENZA A S.S. PIO XII, non a intrusi.
“Quando un cattolico coopera nel scisma con la sua condotta, commette il peccato di scisma per questo stesso fatto di riconoscere e trattare all'intruso come se fosse un sacerdote legittimo”: questa citazione e avvertenza è di **S.S. Pio VI** del 26 settembre dell'anno 1791.
Perché se coloro possono ovviare tutto quello che vogliono, puó ovviare chi sia, come occorre in questi tempi dell'anomia, ed evidentemente si pongono fuori dall'Arca di Salvazione.
“Appunto perché non tutti i peccati, anche gravi, allontanano, per la loro stessa natura, all'uomo dal Corpo della Chiesa, tanto come lo fanno i peccati di scisma, eresia e apostasia”: Mystici Corporis Christi di S.S. Pio XII, 29 giugno dell'anno 1943.

Ricordiamo a **S.S. Benedetto XIV** nell'anno 1757: "Consideriamo superfluo dimostrare con molte parole quanto è di grave e orrendo crimine commesso da chi, non investito dell'Ordine sacerdotale, osi celebrare il Sacrificio della Messa, giá che le ragioni principali perché si consideri un crimine cosí tanto sacrilego, ammerita essere detestato e castigato con una rigorosa applicazione di sanzioni”.

Citiamo anche, per ricordarlo, a **Matteo 24,24**:
“Perche sorgeranno falsi cristi e falsi profeti che compiranno grandi segni e prodigi, capaci di ingannare, se fosse possibile, perfino a gli eletti”. “Surgent enim pseudochristi et pseudoprophetae et dabunt signa magna et prodigia ita ut in evrorem inducautur si fieri potest etiam electi”.

Tra l'altro, il sofisma per il quale gli anziani del novus ordo possano perdonare i peccati, come così assicura Ribas nelle sue erratiche conferenze, è falso, giá che né i tuchisti e lefebvristi , né gli anziani del novus ordo, hanno la potestá di amministrare validamente il Sacramento della Penitenza perché sono privi di potestá di giurisdizione (per il fatto di non avere Papa dal 9 ottobre dell'anno 1958 che la possa delegare).

Canone 872: Per assolvere validamente dai peccati, é obbligatorio come requisito il ministro e in più la potestá dell'ordine, la potestá di giurisdizione, ordinaria e delegata, sopra il penitente. “Praeter potestatem ordinis, ad validam peccatorum absolutionem requiritur in ministro POTESTAS IURISDICTIONIS, sive ordinaria sive delegata, in poenitentem.

Il sacramento della penitenza, per motivi di carattere giudiziario, ha come requisito della potestá dell'ordine, quella di giurisdizione ordinaria e delegata sul penitente, senza questo requisito non si può amministrare validamente. L'ex canonista Alonso Lobo ci avverte sulle potestá obbligatorie per il Sacramento della Penitenza (Canone 871-872):
Cristo, autore dei Sacramenti, dispose che quello della Penitenza fosse amministrato solamente per persone che avessero insieme le due potestá spirituali che conferí alla sua Chiesa: quella dell'ordine e quella di giurisdizione. Ma no in qualsiasi dei suoi gradi o modalitá, ma che la prima doveva essere quella dell'Ordine Sacerdotale (giá sia nel primo grado- il presbitero- giá sia nel secondo grado - l'episcopale-) e la seconda quella di giurisdizione del foro interno sacramentale.

In primo luogo la potestá dell'Ordine, della quale giá abbiamo fatto menzione, che si riceve precisamente mediante il Sacramento dell'Ordine Sacerdotale, senza la quale sarebbe invalida la assoluzione che, di buona o cattiva fede, si conferisce a qualsiasi penitente, incluso i ben disposti. Per questo motivo, mai si consideravano sacramentali le assoluzioni che in qualche epoca impartivano i diaconi o laici ai cristiani in pericolo di morte, se mostravano pentimento o dichiaravano le loro colpe esternamente. O bene si trattava della cassazione di censure, o erano forme esterne a provocare un pentimento sincero ed efficace che giustificasse al peccatore. In secondo luogo la potestá di giurisdizione: non é sufficiente il sacerdozio per costituire alla persona in ministro del Sacramento della Penitenza, è necessario che coesistono nello stesso soggetto la potestá di giurisdizione per il foro interno. Questo potere non si ottiene per via sacramentale, come accade con quello dell'Ordine, ma è conferito sullo stesso soggetto per un'altra via di procedimento, già sia mediante un ufficio ecclesiastico nel senso stretto: che si conferisce al sacerdote (Cf. Canone 145) giá sia per la libera concessione per parte del Superiore competente fatta a favore di alcuni presbiteri. Nel primo caso , la potestá di giurisdizione è chiamata ordinaria; nel secondo caso è delegata. Questo sistema , una volta messo in pratica dallo stesso diritto (delegazione a iure) e altre volte per espressa volontà del Superiore ecclesiastico (delegazione ab homine), (Cf. Canone 108; 196-202).

Questa disciplina e dottrina che al primo colpo d'occhio potrebbe essere considerata del tutto arbitraria, è invece una conseguenza che scaturisce dalla natura stessa del Sacramento in questione: cioè il Sacramento della Penitenza fu costituito alla maniera di un Giudizio (Canone 870), e si sa che il giudice soltanto puó esercitare validamente il suo mestiere nei confronti alle persone sulle quali ha giurisdizione (Canone 201.1). Da ciò si infiere che il sacerdote in Ordine ha la potestá di giurisdizione per operare validamente sui peccatori e la potestá di assolvere le loro colpe.
Il sacerdote che presuntamente assolve senza la potestá di giurisdizione previamente a lui conferita, rimane sospeso a divinis ipso facto (Canone 2366). Nel caso di giurisdizione delegata dal diritto (Canone 882-883), il legislatore prevede alcuni casi speciali come per esempio il pericolo di morte, viaggi marittimi o aerei, errori comuni o dubbio positivo o probabile, nei quali conviene che il sacerdote abbia la giurisdizione per assolvere, malgrado non l'abbiano trasmesso a lui i Superiori di grado inferiore a chi, di solito, corrisponde delegarla (ad homine), prosegue Alonso Lobo: “ quando concorrono queste circostanze é lo stesso Romano Pontefice chi rilascia la potestá mediante la legge o diritto comune (a iure). Fine citazione.

Insistiamo che, quando concorrono le circostanze citate, **é lo stesso Romano Pontefice chi rilascia la potestá mediante la legge o diritto comune. É il Romano Pontefice.**

Continua Alonso Lobo: “in pericolo di morte “ (…) “secondo questa antica e importantissima disposizione (Concilio di Trento, sessione 14, capitolo 7) è sufficiente che il chierico abbia ricevuto il presbiterato per poter ottenere la potestá di giurisdizione delegata dal Romano Pontefice mediante il diritto". Fine citazione.

Citiamo il **Concilio di Trento, sessione 14 sulla Penitenza, capitolo VII**:”E per quanto chiede la natura e l'essenza del giudizio, che la sentenza ricada precisamente sopra i sudditi, sempre é stata persuasa la Chiesa di Dio, e questo Concilio conferma per certissima questa persuasione, che non deve essere di nessun valore l'assoluzione che pronuncia il

sacerdote su persone nelle quali non ha giurisdizione ordinaria o sub-delegata. Credettero in piú i nostri Santissimi Padri che era di gran importanza per il governo del popolo cristiano, che certi delitti tra i piú atroci e gravi, non si assolvessero per qualsiasi sacerdote, ma soltanto per i sommi sacerdoti, e questa è la ragione del perché i Sommi Pontefici hanno potuto riservare al suo particolare giudizio e in merito del supremo potere che gli si ha concesso nella Chiesa Universale, alcune cause sui delitti piú gravi. Non si puó mettere in dubbio (perché tutto ció che proviene da Dio procede con ordine) che questo sia lecito a tutti i vescovi rispettivamente, e a ognuna delle loro diocesi, in modo che ceda in utilitá, e non in rovina, secondo l'autoritá che hanno comunicato sui loro sudditi con maggiore pienezza che il resto dei sacerdoti inferiori, in referenza speciale a quei peccati nei quali è annessa la censura di scomunica. È anche conforme all'Autoritá Divina che questa riserva dei peccati abbia la sua efficacia non soltanto nel governo esterno, ma anche in presenza di Dio. Malgrado questo, sempre si è osservato con estrema caritá nella Chiesa Cattolica, con il fine di prevenire che nessuno si condanni per causa di queste riserve, che non ci sia nessuna nell'articolo della morte, e quindi possano assolvere in questo tutti i sacerdoti a qualsiasi penitente di qualsiasi peccati e censure. Ma non avendo quelle autoritá alcuna con rispetto ai casi riservati, fuori da quell'Articolo, procurino soltanto persuadere i penitenti affinché cerchino i loro legittimi superiori e giudici per poter ottenere l'assoluzione. Fine citazione.

Il Reverendo Francis Miaskiewicz avverte, a proposito della giurisdizione delegata per errore comune o dubbio positivo e probabile, commenta il Canone 209: “Il Sommo Pontefice , da chi emana tutta la giurisdizione e da chi emana tutto il diritto consuetudinario, proporziona la giurisdizione necessaria... Quando diciamo che la Chiesa, o più specificamente il Romano Pontefice, proporziona, in tutti i casi, giurisdizione. In errore comune o in dubbio, si comprende facilmente che il Papa opera in virtú della pienezza del potere giuridico che Cristo affidó alla sua persona". “Nessuno può proporre un atto giuridico a meno che, e fino a che abbia l'autorizzazione e potere necessario per farlo”.

LA QUESTIONE DELLA GIURISDIZIONE quindi è molto importante. In primo luogo per la necessità della Chiesa di poter proporzionare con rigorose sanzioni contro usurpatori e incompetenti. LA POSSESSIONE DELLA GIURISDIZIONE É ANCHE IMPORTANTE PER IL SACERDOTE CHE, OPERANDO SENZA DI ESSA, NON SOLTANTO ESEGUIREBBE ATTI INVALIDI, MA SCONTREREBBE ANCHE CON LE RIGIDI SANZIONI DELLA CHIESA E DI DIO.

Finalmente, é specificamente chiaro l'importanza che ha per il suo uso nei fedeli, e che grande perdita sarebbe per questi avvicinarsi a un sacerdote giudicando avere facoltá per assolvere, confessare, e dopo essere stati confessati, non andarsene sapendo che ancora si trovano senza assoluzione... Di fronte alla presenza di assenza di giurisdizione, dipenderá la nullitá o validitá stessa degli atti. Fine citazioni.

Ripetiamo ancora: Quando diciamo che la Chiesa , o piú specificamente il Romano Pontefice, proporziona la giurisdizione in qualsiasi caso, diciamo che IL ROMANO PONTEFICE PROPORZIONA LA GIURISDIZIONE IN QUALSIASI CASO.

E appunto per questo ci domandiamo: Che tipo di giurisdizione ordinaria e straordinaria hanno i tuchisti e lefebvristi, o gli anziani del Novus Ordo? **Nessuna.** E ancora ci poniamo quest'altra domanda: Quale Romano Pontefice dal 9 di ottobre dell'anno 1958 ha delegato la

potestá di giurisdizione necessaria ai tuchisti e lefebvristi, o anziani del Novus Ordo, o a gli ortodossi e altri scismatici per amministrare validamente il Sacramento della Penitenza incluso in pericolo di morte (Canone 882) e in errore comune (Canone 209)?. Rispondiamo: **NESSUNO,** nessun Romano Pontefice dal 9 di ottobre dell'anno 1958 ha delegato la potestá di giurisdizione ai tuchisti, lefebvristi e anziani del Novus Ordo, giá che non abbiamo Romano Pontefice, chi é l'unico che puó delegare in virtú del suo Primato di Giurisdizione Supremo, pieno, universale, veramente episcopale, ordinario e immediato.

SANTO TOMMASO D'AQUINO avverte nella Somma Teologica II, IIae-Cuestione 39-: "Questa potestá di giurisdizione non si acquista in maniera inamovibile, e per questo non permane né nel scisma né nell'eresia. Per conseguenza, non possono assolvere, né scomunicare, né concedere indulgenze o cose simili, e se lo fanno, sono privi di valore". Fine citazione.

S.S.Pio VI avverte che: "... dei ministri senza missione e pastori senza giurisdizione, e per conseguenza parroci intrusi, non faranno altro che atti nulli, e tutte le funzioni che essi eserciteranno sarebbero altrettanto profanazioni". Fine citazione.

L'unica occasione nella quale si cede la giurisdizione a sacerdoti validamente ordinati, indipendentemente dal loro status attuale di scomunica, scisma, eresia o apostasia, é quando il penitente si trova in immediato pericolo di morte (Canone 882), e quando ordinariamente qualsiasi sacerdote puó assolvere dai peccati e censure. Ma la maggior parte dei sacerdoti "tradizionali"non possono provare un'ordinazione certamente valida, e incluso se potessero provarla, come giá abbiamo chiarito in precedenza, al giorno d'oggi non esiste nessun Papa per proporzionare la giurisdizione necessaria per poter assolvere i peccati a chi si trova in pericolo di morte.

Per tutto ció, e in questo tragico momento profetizzato nella Storia della Cristianitá nel quale ci troviamo, quando tutto è stato distrutto in preda alla gran apostasía dell'infame CVII (e le sette chiamate "tradizionali" che emanarono da esso con le stesse pestilenze , e non avendo Papa, ná gerarchia, né clero a chi dirigerci per trovare la consolazione e la riconciliazione del Sacramento della Penitenza, dobbiamo piú che mai avere fiducia nell'infinita misericordia e bontá di Dio, Uno e Trino, e volgersi nei Sacri Cuori di Gesú Cristo e Maria, e se avessimo coscienza di aver peccato gravemente, raccogliere il nostro spirito in pace entrando nel nostro interiore, dicendo al nostro Salvatore e Redentore Gesú Cristo quanto ci pesa di averlo offeso. Dialoghiamo con il Nostro Signore in questi termini: "Signore Gesù Cristo, eccomi qui di nuovo prostrato davanti al Vostro Divino acatamiento, implorando il Vostro ausilio e la Vostra misericordia. Sono tornato a cadere in peccato, può vedere quanto sono debole e incostante, può vedere che senza Voi niente di buono posso fare. Perdonami mio Gesú, perdonami, per Vostra dolorosa Passione e morte. Che il prezioso sangue vertito da Voi non sia stato invano per me: lavate con essa e purificate la mia anima da tutto peccato e colpa, o mio Gesú!. Pulite la mia anima e copritela dopo con il bianco manto della Vostra Divina Grazia, affinché sia grato al Vostro Padre Eterno e a Voi o Buon Gesú. Non disprezzate la mia supplica, Signore mio e Dio mio, ma ascoltatemi e perdonatemi, e io prometto che, in successivo, eviteró ricadere nelle stesse mancanze e peccati, prometto fermamente vivere degna e santamente come corrisponde a un figlio amato Vostro e della Vostra carissima Madre. In tutto mi affido a Voi, e mi abbandono completamente alla Vostra Divina Provvidenza. Non privatemi del Vostro Amore e la Vostra

Grazia, con ciò ho sufficiente. E Voi, Madre amorosissima del mio Redentore, guardami con benevolenza e abbi pietá di me, o Maria Santissima. Pregate per me al Vostro Divin Figlio Gesú, perché mi pesa di cuore avervi offeso a Lui e a Voi, e prima vorrei essere stato morto che avervi offeso. Gesù Cristo e María, Vi amo con tutta la mia anima e tutto il cuore, abbiate pietá di me".

****

LA TONSURA: per se fosse poco, la tonsura è un atto giuridico e un atto di Ordine (non un'Ordine, precisiamo) che é necessario per essere chierico, salire dalla persona giuridica del laico alla persona giuridica del chierico (è uno status giuridico), quindi all'aggregazione dello status ecclesiastico (Canone 108 §1) e cosí poter ricevere le Ordini (Canone 118). Per conseguenza, tutti coloro che siano stati tonsurati dopo la morte di **S.S. Pio XII** (da un "consacrato" dopo il 9 di ottobre dell'anno 1958, disciplina degli interregni vigenti, Vacantis Apostolicae Sedis) e tutti coloro che furono tonsurati dopo la gran apostasia dell'8 dicembre dell'anno 1965 da un vescovo valido e lecito consacrato prima del 9 ottobre dell'anno 1958 (e che rimase privo della sua giurisdizione per aderire pubblicamente alla setta acattolica, Canone 188.4, Cum ex...etc..) non sarebbe salito dallo status di persona giuridica del laico allo status di persona giuridica del chierico per poter ricevere le Ordini, tra l'altro perché non c'è Papa che possa delegare la giurisdizione, e lo stesso occorre ai scismatici classici, perché non c'é Papa.

Come dicevamo anteriormente, la tonsura é necessaria per essere chierico (Canone 108) e poter ricevere le Ordini (Canone 118), è un atto giuridico e non c'é Papa dal 1958 che possa delegare questa giurisdizione basica perché ció possa accadere (incluso saltando "per saltum" la tonsura (Canone 977) che farebbe che l'Ordinazione fosse valida, ma rimarrebbe proibita il suo uso (Canone 2374)*, ma se non c'è un Papa che possa delegare la giurisdizione necessaria non potrebbe accadere, cosí altrettanto come i vescovi non potrebbero avere tonsurato per il fatto d'aver perso la giurisdizione nell'anno 1965 e posteriormente all'accettare l'apostasia Montiniana, (Canone 188.4). Al non esserci un Papa che possa delegare in sufficienza affinché si cambi la persona giuridica dallo status di laico a quella del chierico e potesse ricevere le Ordini.

Ci domandiamo a proposito: Come ha potuto ricevere la tonsura per diventare chierico (e così poter ricevere le Ordini) Richard Nelson Williamson da parte di Lefebvre, se questo ultimo perse la sua giurisdizione l'8 dicembre dell'anno 1965 (e non c'é Papa dal 9 ottobre dell'anno 1958) per poter delegare questa giurisdizione basica?.

Canone 108: §1. Qui divinis ministeriis per primam saltem tonsuram mancipati sunt, clerici dicuntur. §1 Si chiamano chierici a coloro che si dedicano alle funzioni sacre almeno per la prima tonsura.

Canone 118: "Soli clerici possunt potestatem sive ordinis sive iurisdictionis ecclesiasticae et beneficia ac pensioni ecclesiasticae obtinere". Soltanto i chierici possono ricevere la potestá d'Ordine, la potestá di giurisdizione, e i benefici e pensioni ecclesiastiche.

*Codice di Diritto Canonico di Adriano Cauce e Miguel de Arquer, Volume I, pag.592. "Colui che maliziosamente si avvicina alle Ordini per salto, cioè chi riceve un' Ordine superiore per

salto, per esempio quella del diacono prima di quella inferiore, o per esempio quella di subdiacono o le ordini minori prima che la chierica tonsura, rimane ipso facto sospeso dall'Ordine cosí ricevuta (Canone 2374)”.

c) El que *maliciosamente* se acercare a las órdenes *por salto*, o sea el que recibe una orden superior, v. g. el diaconado antes que la inferior, v. g. el subdiaconado, o las órdenes menores antes que la clerical tonsura, queda *ipso facto* suspenso de la orden así recibida (c. 2374). Véase el n. 1712, *f*.

Cattura schermo ^

Codice di Diritto Canonico di 1917, Volume I, PARTE PRIMA- Dei chierici- TITOLO II Dei diritti e privilegi dei chierici.

133- Natura, estensione.

a) Allo stato clericale sono vincolati certi diritti che sono la proprietà inviolabile dei chierici perché derivano essenzialmente dal suo status.
b) Questi diritti consistono in che soltanto i chierici in Chiesa possono partecipare alla Potestá dell'Ordine e giurisdizione e ricevere benefici e pensioni ecclesiastiche (118).
c) Si hanno per il fatto della ricezione della prima tonsura e al diritto di riceverla. Servatis servandis le ordini minori e maggiori. La tonsura conferisce al tonsurato anche il diritto di essere chiamato chierico, di assistere al coro, di ricevere la Comunione sull'altare, e deve essere preferito ai leghi per le funzioni delle ordini minori, per servire nella messa episcopale. Pag. 97.

****

PIO XII – 1951 – ACTASS. CONGREGATIONUM SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANTO OFFICII – II DECRETUM DE CONSECRATIONE EPISCOPI SINE CANONICA PROVISIONE: “ Il vescovo di qualsiasi rito o dignitá che conferisca la consacrazione episcopale a qualcuno senza avere ricevuto il nominamento dalla Sede Apostolica , o se per lo stesso fosse stato espressamente confermato, e anche chi riceve questa consacrazione, anche se l'uno o l'altro siano stati coatti per grave timore (Canone 2229 §3, 3º), incorrano ipso facto a la scomunica riservata in modo specialissimo alla Santa Sede e a tutti per quanto diretta o indirettamente prendano parte della commissione del delitto. In excomunicationis speciali modo Sedi Apostolicae reserva tam ipso facto incumbent:

1. Qui contra legittimi ecclesiastici Autoritati machinatur autearum potestatem quomo documque conantur subvertere.
2. Qui ecclesiasticum officium vel beneficium vel dignitatem sine institutione vel provisione canónica, ad norman sacrorum Canonum facta occupat vel in eadem sinit illegitime immitti, vel eaden retinet.

3. Qui in criminibus nn-1 et 2 declaratis quovis modo, directe vel indirecte, partem habent AAS 42 (1950) P.6015. Cliccare per accedere a AAS – 42 – 1950 – ocr.pdf https://archive.org/details/aas-42-1950-pp-601-602/page/n1/mode/2up

****

Per andare concludendo, e dopo aver letto e analizzato, indagato, tutti gli argomenti, soltanto possiamo concludere che NON C'È CONSACRAZIONE VALIDA NÉ LECITA, QUINDI OGGIGIORNO, A PIÚ DI 60 ANNI DELLA GRANDE APOSTASIA DOVE DEFEZIONANO TUTTE LE LEGITTIME AUTORITÁ VALIDE DELLA VERA CHIESA CATTOLICA, PIÚ I SACERDOTI INVALIDI E ILLECITI, POSSIAMO CONCLUDERE CHE FINALMENTE SI SONO CONFERMATE LE SACRE SCRITTURE E LE PROFEZIE CONTENUTE E RIVELATE IN DANIELE E NEL LIBRO DELL'APOCALISSE DI SAN GIOVANNI, COSÍ COME NELLA PAROLA STESSA DI NOSTRO SIGNORE GESÚ CRISTO CHE AVVERTÍ CHE ALLA FINE DEL SECOLO SAREBBE STATO ABOLITO IL SACRIFICIO PERPETUO: qui ci avverte sulla situazione giuridica della Santa Madre Chiesa, che non avendo CONSACRATI VALIDI e LECITI, DEVE ASTENERSI DI PARTECIPARE IN QUALSIASI VINCOLO, CONTATTO, SACRAMENTO, RITO o STUDIO, INCLUSO PREGHIERA CON GLI ERETICI, SCISMATICI E APOSTATI, ANCHE SE SOLTANTO LEI AVESSE DUBBI SULLA VALIDITÁ DEI RITI, E PER NON CADERE IN COMMUNICATIO IN SACRIS DEVE ASTENERSI DI PARTECIPARE.

Tutto l'argomento bene analizzato CI PORTA FINALMENTE A DECIDERE DI RIMANERE IN CASA A PREGARE, cosí come a diffondere la veritá documentata, essere apostoli di questa veritá nella misura delle nostre possibilitá, e attendere LA PARUSIA o la fine delle nostre vite, santificando in questo tempo con la preghiera, digiuni, studio, mortificazione, secondo sia lo stato della nostra anima, e soprattutto AVENDO PIENA FIDUCIA NELLA PAROLA DI DIO. Il Signore non ci abbandonerá e stará con noi fino al pieno compimento delle sue parole.

Ringraziamo a tutti i cattolici per diffondere questo documento che analizza la situazione dei falsi consacrati vescovi, falsi ordinati sacerdoti e i loro falsi sacramenti e false messe destinate a portare alle anime alla eterna condanna, offrendo culti acattolici in nulla grati a Dio, Trino e Uno.

Grazie e tutte le benedizioni in nostro Signore Gesù Cristo, Maria Santissima e il fedelissimo e castissimo San Giuseppe.

Salve S.S. PIO XII. Salve Santissima Chiesa Cattolica, Apostolica e Romana.

Dato nel mese di maggio , mese della Santissima Vergine Maria, a 30 giorni della festa di Santa Giovanna d'Arco: Giovanna d'Arco era figlia di un umile contadino, fu ispirata da voci soprannaturali, e all'etá di 17 anni, persuadí al Re di Francia Carlo VII a che la spedisse al fronte dell'esercito contro gli invasori inglesi. Dopo diverse vittorie, seguite dalla consacrazione di Carlo VII a Reims, Santa Giovanna d'Arco fu catturata dai borgognoni e consegnata agli inglesi, che la fecero bruciare viva il 31 di maggio dell'anno 1431. Fu canonizzata nell'anno 1920.

PREGHIERA: Ascoltaci , Signore Dio e nostro Salvatore, e fate che, cosí come gioiamo con la festa della vostra benaventurata Santa Giovanna d'Arco, prendiamo profitto nelle nostre anime di questi sentimenti di pietá e devozione. Per Gesú Cristo Nostro Signore, Amen.

NOTIFICAZIONE:

Questo documento è stato possibile grazie alla ricompilazione e concatenazione dei documenti magisteriali, dogmatici, disciplinari della Tradizione Magisteriale della Santa Madre Chiesa Cattolica, Apostolica e Romana raccolti dall'Amministratore del canale su youtube INTERREGNVM MCMLVIII. Rilascio il link : https://www.youtube.com/INTERREGNVM

Autore del presente documento:
Sra. Bettina Galo